

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001**DOCUMENTO DI SINTESI N. 001 DEL 30/07/2024**

Concedente	Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Utilizzatore	VIMERCATI S.P.A.
Fornitore	CVL MACCHINE SPECIALI S.R.L.
Tipologia del bene	MOBILIARE

Condizioni economiche della locazione finanziaria		
Costo di acquisto del bene - Importo finanziato	Euro 1.118.000,00	
Durata del contratto di locazione finanziaria	N. 60 mesi	
Canone anticipato iniziale	Euro 335.400,00	
Canoni periodici da corrispondere come segue	N. 59 con periodicità mensile da Euro 15.052,69 cadauno di cui il primo dal 1°giorno del periodo successivo alla consegna/constatazione del bene	
Corrispettivo totale	Euro 1.223.508,71	
Tasso Leasing	5,63 % Tasso annuo nominale	
Prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto	Euro 11.180,00	
Spese di istruttoria	Euro 2.600,00	
Copertura assicurativa	A cura e a carico dell'Utilizzatore con vincolo a favore di Crédit Agricole Leasing Italia	
Indicizzazione canoni periodici	Parametro	Euribor 3 Mesi X 365/360
	Valore base del parametro - Tr	3,7330 % (Clausola floor applicata)*
	Data rilevazione	30/06/2024
	Modalità di rilevazione	I canoni periodici con scadenza successiva alla data di presa in consegna del bene saranno indicizzati al parametro sopraindicato, come pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nella rubrica "Tassi a breve termine - Tabella Euribor Tasso 360" (in mancanza si farà riferimento alle quotazioni ATIC) e pertanto varieranno con la modalità di rilevazione seguente e secondo la formula indicata nelle condizioni generali. Per ogni canone da indicizzare si calcolerà la media delle rilevazioni giornaliere intercorrenti tra la data di scadenza del canone precedente a quello da indicizzare e la rilevazione del giorno precedente alla data di scadenza del canone periodico oggetto dell'indicizzazione. L'indicizzazione dell'ultimo canone periodico sarà calcolata utilizzando la stessa media del penultimo.
Modalità di pagamento	Addebito diretto su c/c bancario a mezzo procedura SDD/B2B (SEPA Direct Debit/Business-to-Business) con valuta 0 giorno/i (fatte salve eventuali variazioni delle condizioni applicate dal circuito bancario)	

*la clausola floor prevede che se i parametri hanno valore negativo gli stessi vengono considerati pari a zero

Altre condizioni economiche	
Oneri di prelocazione	EURIBOR 3M DIV.365 (DATA VAL.) maggiorato di 4,000 punti percentuali
Spese di istruttoria aggiuntive per fornitore estero	Euro 1.000,00
Spese supplemento istruttoria con fornitori multipli (per ogni fornitore in aggiunta al primo)	Euro 250,00
Spese gestione contratto	Euro 450,00
Spese perizia massimo trasparenza	3,00% del valore del bene
Spese per studio di fattibilità (valutazione sostenibilità dell'investimento)	3,00% del valore del bene con un minimo di Euro 4.000,00
Spese per coordinamento operazioni in Pool	4,00% del valore del bene
Spese coordinamento lavori gestione cantiere	non applicabile
Spese per gestione cantiere energetico	non applicabile
Spese copia schema contratto idoneo alla stipula	Euro 30,00
Recupero bolli	Euro 16,00
Recupero bolli su garanzie	Euro 16,00
Spese registrazione contratto	puri costi sostenuti

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001**DOCUMENTO DI SINTESI N. 001 DEL 30/07/2024**

Spese gestione atti notarili	Euro 150,00
Spese per disamina polizza assicurativa non in convenzione (per ogni disamina)	Euro 250,00
Spese per sollecito polizza assicurativa non pervenuta (polizza diretta conduttore)	Euro 200,00
Spese incasso canoni	Euro 4,50
Spese dichiarazioni, certificazioni, estratti autentiche notarili (su richiesta del cliente)	Euro 200,00
Spese comunicazioni richieste dal cliente	Euro 30,00
Spese informativa IRAP	Euro 7,00
Spese certificazioni a revisori contabili del cliente	Euro 100,00
Spese fatture e comunicazioni varie	Strumenti telematici: gratuite; Cartaceo: 1,50 Euro per ciascun invio
Spese invio comunicazioni periodiche	Strumenti telematici: gratuite; Cartaceo: 2,00 Euro per ciascun invio
Spese concessione garanzia FIDI NORDEST	puri costi sostenuti
Spese concessione Garanzia Fondo di Garanzia (L. 662/96)	puri costi sostenuti
Spese gestione pratica Fondo di Garanzia (L. 662/96)	Euro 1.000,00
Spese gestione pratica agevolata Artigiancassa contributo congiunto	Euro 500,00
Spese gestione pratica agevolata Umbria	Euro 500,00
Spese gestione pratica agevolata Nuova Sabatini TER	Euro 1.500,00
Spese gestione pratica agevolata Legge Sabatini - Friuli	Euro 1.500,00
Spese modifiche contratti	Euro 900,00
Spese variazione ragione sociale o denominazione sociale	Euro 450,00
Spese variazione sede legale	Euro 100,00
Spese variazione banca	Euro 100,00
Spese gestione multe, cartelle, bolli, accertamenti tributari senza ricorso	Euro 150,00
Spese richiamo effetti	Euro 30,00
Spese insoluti su effetti	Euro 30,00
Spese bancarie effetto protestato	Euro 30,00
Spese precontenzioso-contenzioso	Euro 200,00
Spese recupero bene	Euro 1.000,00
Spese per sublocazione	Euro 500,00
Spese per cessione contratto	Euro 700,00
Spese gestione riscatto	Euro 500,00
Spese riscatto anticipato parziale	Euro 500,00
Spese conteggio riscatto anticipato	Euro 100,00
Interessi di mora	In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo e/o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute alla Concedente in base al presente contratto, l'Utilizzatore dovrà corrispondere interessi di mora calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al Tasso soglia - rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo di insolvenza diminuito di 0,7733 punto/i percentuale/i.

Valori espressi al netto dell'IVA e di eventuali costi vivi che se documentati, verranno addebitati

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

VIMERCATI S.P.A.
Via VINCENZO MONTI, 38
20016 PERO (MI)

Spettabile
Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Via Armadori, 4
20123 Milano

Ci riferiamo alla nostra domanda di locazione finanziaria per formularVi la seguente proposta di contratto:

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

Fra: Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Sede legale: Via Armadori, 4 - 20123 - Milano (MI)
Codice fiscale: 09763970150
Partita IVA di gruppo: 02886650346 (di seguito "**Concedente**")

e: VIMERCATI S.P.A.
Sede legale: Via VINCENZO MONTI, 38 - 20016 PERO (MI)
Codice Fiscale 05938980967
Indirizzo E-mail/PEC:
P.IVA 05938980967 (di seguito "**Utilizzatore**")

CONDIZIONI GENERALI

Premesso che:

- Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. (d'ora in poi denominata "**Concedente**"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole Italia S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, ha per oggetto l'attività in Italia ed all'estero di locazione finanziaria, cioè l'acquisto di beni mobili ed immobili all'esclusivo scopo della loro messa a disposizione della clientela che li ha scelti ed indicati e che se ne assume ogni relativo rischio con facoltà per la stessa - al termine della locazione finanziaria - di acquistarne la proprietà a fronte del versamento di un prezzo predeterminato ovvero con obbligo di restituire il bene in caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto;
- l'attività di locazione finanziaria è soggetta alla disciplina di cui all'art.1, commi 136-140, della Legge 4 agosto 2017, n.124, nonché alla disciplina di cui al Titolo VI del citato D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "**TUB**") recante norme per la trasparenza e la pubblicità delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- la natura e la causa del presente contratto è finanziaria e non di vendita (traslativa) o di semplice godimento (locatizia);
- la Concedente, sulla base della richiesta di locazione finanziaria presentata dall'Utilizzatore e della relativa documentazione comprovante la situazione giuridica, amministrativa ed economico-patrimoniale del medesimo, si è dichiarata disposta a stipulare il presente contratto di locazione finanziaria; il finanziamento potrà essere reso disponibile all'Utilizzatore anche per il tramite di provvista messa a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti, nell'ambito di un prestito globale finalizzato al sostegno di iniziative di investimento promosse da piccole e medie imprese - relativamente al quale la Concedente riveste la qualifica di istituto intermediario;
- Il presente contratto è regolato dalle Condizioni Generali (sezione "*Disposizioni Comuni*") e sezione "*Disposizioni Specifiche applicabili ai veicoli adibiti alla circolazione stradale*") e dalle Condizioni Particolari di seguito indicate nonché dal Documento di Sintesi riportato nel frontespizio.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CONDIZIONI GENERALI - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO, ACQUISTO DEI BENI, DURATA DEL CONTRATTO E TASSO LEASING

La Concedente si obbliga ad acquistare ed a concedere in locazione finanziaria all'Utilizzatore che accetta per sé, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, anche particolare, in via tra loro solidale, i beni descritti nelle Condizioni Particolari del presente contratto.

L'acquisto verrà effettuato in base al costo dei beni ed alle altre condizioni concordate dall'Utilizzatore direttamente con il Fornitore e richiamate nell'ordine di acquisto, relativamente alle quali l'Utilizzatore ha espresso il proprio benestare.

L'Utilizzatore assume, a norma dell'art. 1381 cod. civ., la responsabilità dell'accettazione e del puntuale ed esatto adempimento dell'ordine da parte del Fornitore, e garantisce la congruità del prezzo fissato con il Fornitore, nonché l'inesistenza di disposizioni normative o di diritti vantati da terzi che vietino o limitino la circolazione e la libera disponibilità dei beni.

Il contratto avrà la durata indicata nel Documento di Sintesi, a far tempo - ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19/4/83 - dalla data di consegna, anche parziale, dei beni all'Utilizzatore. Nel caso in cui la decorrenza dei canoni fosse convenzionalmente pattuita con riferimento ad altro termine successivo alla consegna - ovvero quest'ultima venisse effettuata in più riprese - la durata del presente contratto si intenderà corrispondentemente integrata del periodo temporale intercorrente tra la consegna del primo bene e quella dell'ultimo ovvero tra la consegna ed il termine prescelto dalle parti per la decorrenza dei canoni. Qualora il contratto abbia ad oggetto veicoli adibiti alla circolazione stradale la decorrenza della locazione finanziaria non potrà comunque essere successiva alla immatricolazione del veicolo, salvo diverso accordo delle parti.

Il tasso leasing, indicato nel Documento di Sintesi, è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto o realizzazione del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa viene considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro.

ART. 3 - CONSEGNA DEI BENI

La consegna si intenderà effettuata nel momento in cui il Fornitore avrà messo i beni, in tutto o in parte, a disposizione dell'Utilizzatore nei termini richiamati nell'ordine di acquisto.

All'atto della consegna l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere l'apposita "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" dalla quale risulta la sua accettazione dei beni stessi sotto la propria esclusiva responsabilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché l'avvenuto accertamento da parte dell'Utilizzatore medesimo della conformità dei beni a quelli ordinati, la rispondenza degli stessi alle proprie esigenze e alla normativa pro tempore vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro e antinquinamento, applicabile in Italia e nel luogo in cui essi saranno dislocati, avendo altresì accertato che i beni stessi risultino completi delle certificazioni e/o marcature CE, manuali ed istruzioni d'uso in italiano, omologazione o di ogni altro documento necessario.

Nel caso in cui l'Utilizzatore sollevasse successivamente alla consegna ma entro i termini concessi dal Fornitore alla Concedente per il pagamento della fornitura, eccezioni o riserve scritte concernenti gravi ed importanti anomalie tecniche di funzionamento o carenze tali da pregiudicarne la sicurezza d'uso, l'Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente di sospendere il pagamento al Fornitore, a condizione che contestualmente venga promosso, a cura e spese dell'Utilizzatore, un accertamento tecnico preventivo sul bene e che lo stesso presti idonea garanzia reale alla Concedente.

La mancata sottoscrizione della "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" da parte dell'Utilizzatore senza giustificato motivo, ovvero l'inosservanza da parte sua degli adempimenti sopra previsti determineranno comunque, a suo carico, l'obbligo di pagamento del canone periodico.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

L'Utilizzatore assume ogni rischio per la scelta del Fornitore, per la ritardata o mancata consegna dei beni e per l'esistenza di vizi o difetti, palesi o occulti.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA E SUO ADEGUAMENTO

Il corrispettivo totale della locazione finanziaria è determinato sulla base del costo di acquisto dei beni ed è costituito dalla somma del canone anticipato iniziale e dei canoni periodici. Tutti gli importi di cui sopra sono indicati nel Documento di Sintesi.

La Concedente si riserva la facoltà di suddividere analiticamente le componenti del corrispettivo (canone anticipato iniziale e canoni periodici), nonché l'opzione di acquisto finale, in quote attribuibili proporzionalmente a ciascun bene o gruppo di beni, aventi una propria autonomia sotto il profilo economico e giuridico sulla base del relativo costo d'acquisto.

In caso di suddivisione analitica della componente del corrispettivo in quote proporzionali alle consegne dei beni in più riprese, le scadenze dei canoni relativi alle forniture successive verranno sincronizzate con la prima scadenza utile determinata dalla prima fornitura.

L'Utilizzatore corrisponderà il canone anticipato iniziale alla sottoscrizione del presente contratto con valuta fissa per la Concedente il medesimo giorno ed i canoni periodici alle singole scadenze indicate nel Documento di Sintesi con valuta fissa per la Concedente il giorno delle scadenze medesime. Ogni pagamento dovuto ai sensi del presente contratto dovrà essere corrisposto al domicilio della Concedente tramite la Banca da quest'ultima incaricata. A tal fine, contestualmente alla stipula del presente contratto l'Utilizzatore sottoscrive a favore della Concedente il mandato permanente di addebito in conto per richieste di incasso (SEPA Direct Debit) di cui all'art.16.

Stante la natura finanziaria del presente contratto, l'Utilizzatore non può interrompere, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti anche se i beni non fossero utilizzabili ovvero in grado di circolare, ancorché ciò sia dovuto a cause non imputabili all'Utilizzatore ovvero a caso fortuito od a forza maggiore.

La Concedente si riserva la facoltà di imputare ogni pagamento ricevuto in primo luogo alle spese sostenute dalla stessa e ripetibili nei confronti dell'Utilizzatore in ragione del presente contratto, quindi agli interessi ed infine a quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Ogni eventuale variazione del costo di acquisto dei beni per qualsiasi causa diretta ed indiretta darà facoltà alla Concedente di richiederne il pagamento in un'unica soluzione o di adeguare il corrispettivo ed il relativo importo dell'opzione finale d'acquisto con le modalità dalla stessa indicate. La variazione, così determinata, delle voci economiche concretamente applicate al presente contratto verrà tempestivamente comunicata dalla Concedente all'Utilizzatore il quale potrà richiedere, in qualsiasi momento, copia della documentazione comprovante l'importo e la causale dei maggiori oneri sostenuti al riguardo dalla Concedente.

Le parti convengono sin d'ora che, qualora la variazione tra il costo di acquisto dei beni indicato nel Documento di Sintesi e gli esborsi effettivamente sostenuti dalla Concedente come sopra indicati sia inferiore a Euro 2.500,00=, sarà facoltà della Concedente versare all'Utilizzatore o addebitare a quest'ultimo un conguaglio del corrispettivo pari a detta variazione, da corrispondere in un'unica soluzione.

Nel caso in cui il canone non fosse assoggettato ad indicizzazione, sarà comunque facoltà della Concedente, da esercitarsi a suo insindacabile giudizio, di procedere ad un adeguamento dei corrispettivi indicati nel Documento di Sintesi, qualora per qualsiasi motivo, per colpa dell'Utilizzatore od anche per colpa del Fornitore, tra la data di stipula del contratto e la data di consegna dei beni da parte del medesimo decorra un termine superiore a 90 (novanta) giorni. Tale adeguamento utilizzerà la metodologia descritta nei precedenti commi del presente articolo, con indice di riferimento la quotazione "lettera" dell'Interest Rate Swap dell'Euro come pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" per durata pari alla durata del contratto e con tasso di riferimento la quotazione del parametro rilevata alla decorrenza del contratto.

In caso di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" delle suddette quotazioni, si fa riferimento alle quotazioni "lettera" equivalenti dell'Interest Rate Swap dell'Euro pubblicate dal quotidiano MF o in mancanza anche di queste ultime delle quotazioni comunicate da Crédit Agricole Italia S.p.A.

Nel caso la "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" pervenisse alla Concedente oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento del bene e di sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'Utilizzatore, sarà facoltà della Concedente addebitare gli eventuali canoni scaduti e non ancora corrisposti alla data del pervenimento, con la prima valuta utile; in tal caso l'Utilizzatore si impegna fin da ora a versare a favore della Concedente una somma pari agli interessi maturati su tali somme dalla data di scadenza contrattualmente prevista a quella dell'effettivo pagamento. Detti interessi saranno calcolati all'EURIBOR TRE MESI maggiorato di 4 punti percentuali rilevato alla data di pervenimento della "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione".

Nell'eventualità in cui la Concedente abbia anticipatamente versato al Fornitore, in esecuzione del presente contratto, delle somme in eccesso rispetto a quelle eventualmente corrisposte dall'Utilizzatore a titolo di canone anticipato iniziale, l'Utilizzatore si impegna sin da ora a versare a favore della Concedente, ed a titolo di canoni di prelocazione finanziaria, un importo pari agli interessi maturati su dette maggiori somme dalla data del loro effettivo esborso fino a quella di rimborso ovvero fino alla data di consegna del relativo bene o al termine convenzionalmente pattuito di cui all'art. 2. Detti conguagli saranno calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al tasso indicato nel Documento di Sintesi o, in mancanza di indicazione, all'EURIBOR TRE MESI maggiorato di 4 punti percentuali tempo per tempo vigente.

Ai fini del successivo paragrafo, nonché ove utilizzati nel presente contratto, i termini sotto elencati hanno il seguente significato:

- **"Clausole di Fallback"**: indica le clausole volte a definire gli Indici di Riferimento sostitutivi da utilizzare in caso di modifica sostanziale o di cessazione della pubblicazione degli Indici di Riferimento;
 - **"Indice di Riferimento o Benchmark"**: indica l'EURIBOR o l'€STR o l'indice designato quale sostitutivo di detti indici.

Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto nel contratto e/o nel Documento di Sintesi, sia applicato il tasso EURIBOR si applicheranno e sono parte integrante del presente contratto le Clausole di Fallback indicate nei piani adottati dalla Concedente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche e integrazioni (Benchmarks Regulation), tempo per tempo pubblicati anche per estratto sul sito internet della Concedente.

ART. 5 - INDICIZZAZIONE CANONI PERIODICI

Nel caso in cui sia previsto ai sensi di quanto indicato nel Documento di Sintesi, che il canone periodico dovuto sia indicizzato, l'ammontare dello stesso sarà assoggettato ad indicizzazione a partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del bene.

L'indicizzazione verrà effettuata, con riferimento al tasso di riferimento base ("Tr") e con le modalità di rilevazione indicate nel Documento di Sintesi, applicando la seguente formula:

Canone indicizzato = Dr x (Ti-Tr) x D/1200 + Cp dove:

- Dr = debito residuo dopo il pagamento del canone periodico precedente a quello da adeguare;
 Ti = valore assunto dal parametro di indicizzazione dei canoni ("Parametro") come indicato nel Documento di Sintesi e rilevato secondo le "Modalità di rilevazione" ivi indicate moltiplicato per 365/360 , per ciascuna scadenza da indicizzare;
 Tr = tasso di riferimento base, pari al "Tasso di riferimento" indicato nel Documento di Sintesi e rilevato alla data ivi indicata;
 D = distanza, espressa in mesi, fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente;
 Cp = importo del canone periodico indicato nel Documento di Sintesi

Nel caso in cui sia previsto, ai sensi di quanto indicato nel Documento di Sintesi, che il canone periodico dovuto sia indicizzato ad EURIBOR si applicheranno e sono parte integrante del presente contratto le Clausole di Fallback di cui al precedente art. 4.

Fin dall'origine o successivamente nel corso del rapporto il valore del Parametro, il Tr ed il Ti come definiti nel presente articolo e nel Documento di Sintesi, non potranno mai essere inferiori allo 0 (zero)% (di seguito "Valore minimo"). L'Utilizzatore e la Concedente convengono espressamente che il valore del Parametro ed il Tr siano aumentati fino al Valore minimo, nel caso in cui, alla data di stipula del presente atto, il valore del Parametro sia inferiore al Valore minimo.

L'Utilizzatore e la Concedente convengono, altresì, che, qualora a seguito della variazione del Parametro il Ti dovesse risultare inferiore al Valore minimo, i canoni siano indicizzati in base a detto Valore minimo, per il periodo di tempo in cui il Ti mantenga un valore inferiore al Valore minimo stesso.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche della formula di cui al secondo comma del presente articolo:

Esempio: calcolo indicizzazione con conguaglio a favore della Concedente	
Dr al 30/06/2024 = 150.000,00	<u>Calcolo indicizzazione:</u> Ci = 150.000,00 * (2,027 - 1,780) * 1/ 1.200,00 + 3.200,00 Importo del conguaglio a favore della Concedente pari a Euro 30,86 Importo canone periodico indicizzato pari a Euro 3.230,86
Ti = 2,027	
Tr = 1,780	
D = 1	
Cp = 3.200,00	

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

Esempio: calcolo indicizzazione con conguaglio a favore del Cliente	
Dr al 30/06/2024 = 150.000,00 Ti = 0,000 Tr = 1,780 D = 1 Cp = 3.200,00	<u>Calcolo indicizzazione:</u> Ci = 150.000,00 * (0,000 - 1,780) * 1/ 1.200,00 + 3.200,00 Importo del conguaglio a favore del Cliente pari a Euro 222,41 Importo canone periodico indicizzato pari a Euro 2.977,59

ART. 6 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE

L'Utilizzatore assume, all'atto della stipula del presente contratto e per l'intera sua durata, ogni rischio inerente ai beni (ricompresi, a mero titolo esemplificativo, rischi di deterioramento, danneggiamento, perdita totale o parziale, vizi palesi od occulti o difetti di funzionamento) anche per gli eventi antecedenti alla loro consegna o derivanti da caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore o di terzi compresa la Pubblica Amministrazione, esonerando espressamente la Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Utilizzatore si obbliga inoltre a:

- acquisire a propria cura e spese i permessi, le licenze, i nulla osta, le abilitazioni, le registrazioni ed ogni altro provvedimento amministrativo necessario per la corretta utilizzazione dei beni ovvero richiesto dalla peculiare attività esercitata;
- non disporre giuridicamente e materialmente dei beni in modo contrario a disposizioni di legge o amministrative;
- tenere i beni con la diligenza del buon padre di famiglia e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e ad ogni intervento che fosse richiesto o necessario anche nell'esclusivo interesse della Concedente;
- in caso di beni non adibiti alla circolazione stradale i medesimi dovranno essere tenuti nel luogo di installazione indicato nelle Condizioni Particolari unitamente alle relative "Istruzioni per l'uso e la manutenzione";
- mantenere i beni sempre idonei a rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione, nazionale e comunitaria, vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando preventivamente per iscritto alla Concedente le modifiche che verranno apportate in quanto imposte da provvedimenti legislativi e/o amministrativi e sopportandone i relativi oneri;
- astenersi dall'apportare ai beni stessi le modifiche diverse da quelle indicate al punto precedente senza preventiva autorizzazione scritta in proposito da parte della Concedente, restando inteso che le addizioni e migliorie autorizzate saranno acquisite dalla stessa senza alcun indennizzo;
- rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di appalti, ove applicabile;
- tutelare i diritti della Concedente nei confronti del Fornitore o di terzi: a tal fine la medesima si adopererà per ottenere dal Fornitore stesso l'estensione a favore dell'Utilizzatore della garanzia di buon funzionamento connessa all'acquisto dei beni;
- comunicare tempestivamente alla Concedente ogni azione inerente il bene intrapresa dal Fornitore o da terzi nei confronti dell'Utilizzatore, obbligandosi a mantenerla indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che direttamente o indirettamente dovesse derivare alla Concedente medesima;
- non far circolare su suolo pubblico o ad esso equiparato i beni non abilitati alla circolazione stradale;
- consentire che la Concedente o gli eventuali incaricati di questa effettuino in qualsiasi momento, compatibilmente con gli orari di lavoro, gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni per la verifica dello stato dei beni;
- a non sublocare o cedere a terzi il godimento o l'uso anche parziale dei beni e a non esportarli anche solo temporaneamente, salvo espressa autorizzazione rilasciata dalla Concedente in forma scritta;
- non consentire la costituzione sui beni di ragioni di privilegio, vincolo o possesso, neppure parziale, a favore di terzi;
- comunicare immediatamente alla Concedente a mezzo lettera raccomandata le vicende più significative inerenti l'Utilizzatore ed in particolare i mutamenti della forma o della ragione sociale, le variazioni riguardanti la sede legale o amministrativa, nonché le vicende limitative dei diritti afferenti l'esercizio dell'impresa;
- non distogliere i beni locati dalla loro prevista destinazione per tutta la durata del presente contratto e fino al trasferimento di proprietà conseguente all'esercizio del diritto dell'opzione di acquisto, ovvero alla loro restituzione a favore della Concedente;
- comunicare immediatamente alla Concedente l'ottenimento di eventuali agevolazioni a valere sul presente contratto;
- praticare, nei confronti del proprio personale dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria applicabile alla zona territoriale di residenza;

ART. 7 - FACOLTA' DI AZIONE DELL'UTILIZZATORE

La Concedente conferisce all'Utilizzatore facoltà di agire direttamente a sue spese nei confronti del Fornitore o di terzi per far valere, anche in via giudiziaria, loro eventuali responsabilità per difformità e vizi o inadempimenti di altra natura, con l'eccezione dell'azione di risoluzione che è riservata alla Concedente.

Qualsiasi azione intrapresa dall'Utilizzatore dovrà essere comunicata per conoscenza alla Concedente, alla quale resta in ogni caso riservata la facoltà di intervento in causa o di azione autonoma.

ART. 8 - ASSICURAZIONE DEI BENI

Stante la natura finanziaria dell'operazione di leasing, l'Utilizzatore si assume tutti i rischi, le responsabilità e gli oneri relativi ai beni che ne formano oggetto nonché tutte le conseguenze di ogni danno dagli stessi provocato nel corso dell'intera durata del contratto di locazione finanziaria e comunque sino alla riconsegna o all'eventuale riscatto finale.

E' facoltà dell'Utilizzatore scegliere una delle seguenti soluzioni:

8.1 Assicurazione a cura della Concedente

L'Utilizzatore, conosciuti i contenuti della polizza assicurativa in convenzione stipulata dalla Concedente con primarie compagnie di assicurazione, avendo ricevuto prima d'ora specifica informativa sulle condizioni di assicurazione, prende atto ed accetta che i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria siano ricompresi nella suddetta polizza.

L'Utilizzatore si impegna a versare alla Concedente, nella misura e secondo le medesime modalità previste per il pagamento dei canoni, gli importi relativi alla gestione del programma assicurativo di copertura dei beni in leasing. Tali importi saranno pertanto corrisposti dall'Utilizzatore alla Concedente che, nella polizza di cui al presente paragrafo 8.1 riveste la qualifica di "contraente", mediante addebito in conto corrente e sono da considerarsi oggetto del mandato permanente di addebito in conto per richieste di incasso - SEPA Direct Debit sottoscritto contestualmente al presente contratto. L'indicazione nel Documento di Sintesi dell'importo relativo a quanto sopra, nonché la sottoscrizione della dichiarazione di presa conoscenza delle condizioni di copertura costituiscono la manifestazione da parte dell'Utilizzatore dell'accettazione della presente soluzione "assicurazione a cura della Concedente".

L'Utilizzatore prende atto ed accetta che l'assicurazione non comprenderà la RC dell'Utilizzatore, che dovrà essere stipulata per almeno Euro 2.500.000,00= - o nel caso di autoveicoli la RCA obbligatoria con un massimale unico minimo previsto dalle disposizioni di Legge in materia, maggiorato almeno del 100% - che resterà a cura ed a carico dell'Utilizzatore medesimo.

La Concedente e l'Utilizzatore espressamente convengono che qualora la Compagnia di Assicurazione oppure la Concedente dovessero recedere dalla polizza convenzione stipulata ai sensi del presente paragrafo 8.1, la Concedente medesima ne darà notizia all'Utilizzatore e quest'ultimo sarà tenuto a stipulare autonomamente idonea polizza assicurativa secondo le modalità di cui al seguente punto 8.2.

8.2 Assicurazione a cura dell'Utilizzatore

Qualora l'Utilizzatore voglia provvedere autonomamente alla copertura assicurativa oppure sia stato esercitato il recesso dalla polizza convenzione da parte della Compagnia di Assicurazione o della Concedente come specificato nel punto 8.1 che precede, i beni dovranno essere assicurati a cura e spese dell'Utilizzatore da primaria Compagnia di Assicurazione, gradita alla Concedente, contro tutti i rischi ivi compresi:

- per beni strumentali ivi comprese le macchine operatrici semoventi, macchine agricole e forestali ancorché non adibite alla circolazione stradale:

- ogni rischio di trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio, dal luogo di consegna al luogo di installazione, oltre a ogni rischio di eventuali montaggi, smontaggi e trasporti successivi debitamente autorizzati dalla Concedente;
- danni parziali o totali al macchinario con polizza "All Risks";
- Responsabilità Civile verso terzi da proprietà e conduzione con un massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000,00=.

- per beni adibiti alla circolazione stradale:

- incendio e furto: al costo di acquisto dei beni, eventualmente maggiorato dell'IVA, per il primo anno di locazione finanziaria. Per gli anni successivi l'Utilizzatore avrà la facoltà di adeguare il valore della relativa copertura assicurativa alla valutazione riportata da EURO TAX o da altra pubblicazione di settore;
- Responsabilità Civile verso terzi (Legge 990/69 e successive modificazioni): massimale unico minimo previsto dalle disposizioni di Legge in materia, maggiorato almeno del 100%;

c) carta internazionale di circolazione (Carta Verde).

Le condizioni delle polizze dovranno essere di gradimento della Concedente e rispondenti agli standard assicurativi minimi di cui sopra.

La polizza, stipulata per un massimale pari almeno al costo effettivo dei beni, dovrà essere vigente per tutta la durata del presente contratto così come definita al precedente art. 2, aumentata di 30 (trenta) giorni nel caso di veicoli adibiti alla circolazione stradale, e comunque sino alla riconsegna o al trasferimento della proprietà dei beni a favore dell'Utilizzatore, e dovrà prevedere la clausola "costo di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati".

La polizza, da produrre in copia alla Concedente, dovrà contenere clausola di vincolo costituito per tutta la durata della copertura a favore della medesima per il pagamento di indennizzi a qualsiasi causa dovuti, nonché l'impegno da parte della Compagnia di Assicurazione a notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata AR, il mancato pagamento dei premi.

L'Utilizzatore assume ogni rischio e responsabilità derivanti da omessa od insufficiente copertura assicurativa.

In caso di mancato pagamento dei premi da parte dell'Utilizzatore, come in ogni caso di decadenza della polizza nel corso del contratto, è facoltà della Concedente, salvo ogni diritto derivante dal successivo art. 11, provvedere direttamente alla copertura di tali premi e stipulare coperture assicurative ritenute più idonee presso Compagnia di propria scelta per proprio conto ed a spese dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore dovrà effettuare le denunce dei sinistri alle Compagnie di Assicurazione, nei termini e con le modalità previste dalla polizza accesa dallo stesso, assumendo ogni altra iniziativa utile od opportuna, ivi compresi gli adempimenti previsti dagli artt. 1898, 1913 e 1914 cod. civ.

8.3 Disposizioni comuni

E' facoltà della Concedente provvedere direttamente alla definizione con la Compagnia di Assicurazione dell'indennizzo dovuto a seguito dei sinistri.

Nel caso di "assicurazione a cura dell'Utilizzatore", l'Utilizzatore conferisce alla Concedente espresso mandato senza obbligo di rendiconto, affinché quest'ultima, in qualità di vincolataria, provveda alla richiesta ed alla raccolta di tutta la documentazione necessaria per la definizione del sinistro.

Resta fermo l'obbligo dell'Utilizzatore di risarcire alla Concedente i danni, o la parte di danni, che non risultassero soddisfatti dall'indennizzo assicurativo.

ART. 9 - SINISTRO, FURTO, PERIMENTO O PERDITA DEI BENI

In caso di sinistro, di furto, di perimento o di perdita anche parziale dei beni, l'Utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia di Assicurazione; se si tratta di sinistro con effetto mortale o di notevole entità, oppure di furto, di perimento o di perdita totale dei beni, la segnalazione dovrà essere fatta anche alla Concedente. Qualunque danno subito dai beni, anche per fatto non imputabile all'Utilizzatore, dovrà essere da questi riparato a propria cura e spese.

In caso di furto, di perimento o di perdita totale del bene il contratto si intenderà automaticamente risolto e la Concedente avrà il diritto di ottenere dall'Utilizzatore, entro 30 (trenta) giorni dall'evento, oltre alla corresponsione degli importi scaduti e non pagati (ivi compresi i relativi interessi di mora) un ammontare pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR TRE MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto.

Nel caso in cui sia previsto, ai sensi di quanto indicato nel Documento di Sintesi, che il canone periodico dovuto sia indicizzato ad EURIBOR si applicheranno e sono parte integrante del presente contratto le Clausole di Fallback di cui al precedente art. 4.

Per i contratti con canoni periodici indicizzati, l'attualizzazione di cui sopra verrà effettuata sulla base del tasso di riferimento indicato nella clausola di indicizzazione riportata nel Documento di Sintesi e fermo quanto previsto all'art. 4.

La Concedente è tenuta a sua volta a riversare all'Utilizzatore le somme ricevute dalla Compagnia di Assicurazione o da terzi, a condizione che l'Utilizzatore abbia correttamente adempiuto al presente contratto. In caso contrario, detto indennizzo verrà portato a diminuzione del suo debito nei confronti della Concedente.

ART. 10 - FACOLTA' DELL'UTILIZZATORE AL TERMINE DEL CONTRATTO

Al termine del contratto l'Utilizzatore potrà avvalersi delle seguenti facoltà alternative:

a) acquistare nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte della Concedente, i beni oggetto del presente contratto al prezzo indicato nei Documenti di Sintesi, oltre agli eventuali oneri e spese connessi al trasferimento della proprietà, importi tutti che dovranno essere corrisposti mediante addebito in conto corrente e pertanto oggetto del mandato permanente di addebito in conto per richieste di incasso - SEPA Direct Debit, alla scadenza del presente contratto con valuta fissa per la Concedente il giorno successivo la scadenza stessa o, nel caso previsto al terzo comma dell'art. 4 di più beni o gruppi di beni, alla scadenza della quota relativa al singolo bene o gruppo di beni con valuta fissa per la Concedente il giorno successivo la scadenza stessa.

Detta facoltà potrà essere esercitata soltanto qualora l'Utilizzatore abbia puntualmente ed esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte. Ove pertanto l'Utilizzatore intenda avvalersi di detta facoltà di acquisto, dovrà darne apposita comunicazione alla Concedente a mezzo di lettera raccomandata AR, nel periodo ricompreso tra 90 (novanta) e 60 (sessanta) giorni anteriori la scadenza del contratto. Per i beni adibiti alla circolazione stradale l'Utilizzatore dovrà fornire idonea attestazione dell'avvenuto regolare pagamento delle tasse automobilistiche relative al veicolo per tutto il periodo di locazione del bene;

b) restituire senza indugio ed a propria cura e spese, nel luogo che sarà indicato dalla Concedente, i beni corredati da tutta la documentazione pertinente ai medesimi. Detti beni dovranno risultare in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento risultante dall'uso normale; in caso contrario, l'Utilizzatore dovrà provvedere alla loro rimessa in efficienza ovvero concordare direttamente con la Concedente un congruo ammontare di risarcimento. Ai sensi dell'art.1, comma 136, della legge 4 agosto 2017, n.124, la restituzione del bene - in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà del bene da parte dell'Utilizzatore - costituisce un obbligo per l'Utilizzatore. In caso di ritardo nella restituzione, fatta salva l'azione penale per il reato di appropriazione indebita e l'azione civile per il ritiro forzoso dei beni a spese dell'Utilizzatore, la Concedente si riserva la facoltà di chiedere, a titolo di risarcimento del danno, una somma giornaliera rapportata all'importo dell'ultimo canone periodico, maggiorato di un terzo.

ART. 11 - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

a) Recesso della Concedente per inadempimento del Fornitore

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni richiamate nell'ordine di acquisto, la Concedente potrà recedere dal presente contratto. In tal caso l'Utilizzatore sarà tenuto a rimborsare, con diritto di rivalsa verso il Fornitore ed i terzi, i pagamenti che, in dipendenza del presente contratto e dell'ordine di acquisto, la Concedente abbia eseguito nonché le spese che abbia sostenuto, a condizione che dette somme non le siano già state rimborsate dal Fornitore stesso o da terzi.

La Concedente, d'altro canto, restituirà all'Utilizzatore il canone anticipato iniziale diminuito di un importo pari agli interessi sui pagamenti eventualmente effettuati dalla Concedente stessa in misura eccedente al canone anticipato iniziale. Tali interessi saranno calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365) al Tasso soglia - rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo intercorso dal momento degli esborsi da parte della Concedente a quello del rimborso, diminuito della misura percentuale indicata nel Documento di Sintesi.

b) Risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore

In caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale, da parte dell'Utilizzatore ad una o più delle obbligazioni previste dal presente contratto e segnatamente a quelle di cui agli artt. 3 (consegna dei beni), 4 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento), 6 (adempimenti e responsabilità dell'Utilizzatore), 8 (assicurazione dei beni), 9 (sinistro, furto, perimento o perdita dei beni), 12 (interessi), 13 (spese, imposte e tasse) è in facoltà della Concedente di valersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata AR o PEC, con conseguente risoluzione di diritto.

Fermo quanto precede, la Concedente e l'Utilizzatore si danno reciprocamente atto che la Concedente potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 4 agosto 2017, n. 124, qualora l'Utilizzatore risulti inadempiente al pagamento di almeno 4 (quattro) canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente. Fermo restando quanto disposto nel precedente periodo, la Concedente e l'Utilizzatore si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 137, della legge 4 agosto 2017, n. 124, costituisce grave inadempimento dell'Utilizzatore, a cui consegue la facoltà della Concedente di dichiarare risolto il presente contratto, il mancato pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dall'Utilizzatore alla Concedente ai sensi del presente contratto - ivi incluse a titolo esemplificativo le somme dovute per l'acquisto del bene (art.2 del presente contratto), a titolo di canoni (art. 4 del presente contratto), indicizzazione di canoni periodici (art. 5 del presente contratto), assicurazione del bene (art. 8 del presente contratto), interessi (art. 12 del presente contratto), oneri accessori, spese, imposte e tasse (art. 13 del presente contratto) - per un importo equivalente ad almeno 4 (quattro) canoni mensili.

c) Recesso della Concedente

La Concedente potrà recedere dal contratto mediante lettera raccomandata AR o PEC in caso di:

- protesti, sequestri, pignoramenti, iscrizione di ipoteche giudiziarie preesistenti o sopravvenute a carico dell'Utilizzatore o dei suoi garanti;
- apertura di procedure concorsuali a carico dell'Utilizzatore e dei garanti, ad eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale e della liquidazione giudiziale per le quali vale quanto previsto dalla normativa in materia;
- mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti forniti dall'Utilizzatore;
- variazioni sostanziali della compagine societaria dell'Utilizzatore e/o dei garanti rispetto a quella in essere al momento della sottoscrizione del presente contratto, ovvero deterioramento sostanziale delle originarie condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore e/o dei garanti, salvo che l'Utilizzatore presti idonea garanzia;

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

- modificazione sostanziale o cessazione dell'attività dell'Utilizzatore;
- impedimento all'utilizzazione dei beni oggetto di locazione finanziaria, a seguito dell'emanazione di provvedimenti amministrativi o giudiziari conseguenti a fatto dell'Utilizzatore o di terzi o per ordine dell'Autorità, per un periodo continuativo superiore a tre mesi, salvo che non ricorra il caso di cui alla successiva lett. d).

d) Scioglimento automatico del contratto per impossibilità definitiva

Nei casi di furto, perimento, perdita totale o costruttiva dei beni, di impossibilità definitiva di utilizzo a qualsiasi causa dovuti, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto dell'Utilizzatore, suoi ausiliari, incaricati o di terzi, il contratto si intenderà risolto ipso jure, con gli effetti di cui alla successiva lettera e).

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Concedente di non avvalersi della risoluzione, ma di esigere l'adempimento del presente contratto, anche considerando l'Utilizzatore decaduto dal beneficio del termine e procedendo all'esecuzione coattiva.

e) Effetti dello scioglimento del contratto

Qualora lo scioglimento del contratto intervenga prima della consegna del bene, si applicherà quanto stabilito al precedente art. 4. A fronte dell'integrale pagamento - da parte dell'Utilizzatore - di quanto contrattualmente previsto, la Concedente, qualora non abbia ancora acquistato la proprietà del bene, cederà all'Utilizzatore stesso quei diritti dei quali avesse assunto la titolarità; qualora, invece, la Concedente abbia già acquistato la proprietà del bene, ella trasferirà la proprietà medesima all'Utilizzatore, a spese di quest'ultimo, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si troverà in quel momento.

Qualora lo scioglimento del contratto intervenga dopo la consegna del bene, nel caso di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore di cui alla precedente lett. b), ovvero di scioglimento automatico del contratto per impossibilità definitiva di cui alla precedente lett. d), ovvero di recesso della Concedente di cui alla precedente lett. c), la Concedente avrà diritto, oltre al pagamento immediato dei canoni scaduti e non pagati e di ogni altro importo dovuto in forza del presente contratto, alla immediata restituzione del bene a cura e spese dell'Utilizzatore, con ogni accessorio e pertinenza, in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l'uso, libero da cose, persone, pesi, oneri e situazioni pregiudizievoli.

La Concedente e l'Utilizzatore si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 136 e comma 138, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la restituzione del bene costituisce un obbligo per l'Utilizzatore. In caso di ritardo nella restituzione, la Concedente si riserva la facoltà di chiedere, a titolo di risarcimento del danno, una somma giornaliera rapportata all'importo dell'ultimo canone periodico, maggiorato di un terzo.

La Concedente è tenuta a corrispondere all'Utilizzatore, a seguito della vendita o altra collocazione del bene, quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, ovvero da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi, dedotta la somma pari all'ammontare (i) dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, (ii) dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto indicato nelle Condizioni Particolari, (iii) delle spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, nonché (iv) delle somme eventualmente dovute dall'Utilizzatore per la ritardata restituzione del bene ai sensi del presente articolo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno per lucro cessante.

Resta fermo nella misura residua il diritto di credito della Concedente nei confronti dell'Utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'Utilizzatore a norma del precedente paragrafo. In tal caso, l'eventuale differenza negativa sarà corrisposta dall'Utilizzatore alla Concedente nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta inviata dalla Concedente all'Utilizzatore, a mezzo bonifico.

Al fine di assicurare l'osservanza dei criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, la Concedente, quando non è possibile far riferimento a valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati risultanti da banche dati pubblicamente consultabili, procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei 20 (venti) giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dalla Concedente in una rosa di almeno 3 (tre) operatori esperti, previamente comunicati all'Utilizzatore che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato alla Concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Il perito nella redazione della stima, applica procedimenti ripetibili e uniformi, che si basano sull'analisi di mercato per individuare il segmento cui appartiene il bene oggetto di valutazione, quale il valore risultante dal listino EUROTAX, e dovrà considerare le caratteristiche tecniche e economiche del medesimo in relazione al contesto e allo stato in cui si trova.

Il perito provvederà a trasmettere alla Concedente e all'Utilizzatore la perizia di stima entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'incarico salvo proroga di ulteriori 30 (trenta) su richiesta motivata dal perito medesimo; la Concedente e l'Utilizzatore potranno ciascuno formulare le proprie osservazioni inviando una comunicazione scritta al perito entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di prima stima e valutazione inviata dal perito. A seguito del ricevimento delle osservazioni comunicate dalla Concedente e/o dall'Utilizzatore, entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni, il perito dovrà inviare alla Concedente e all'Utilizzatore la stima definitiva, tra l'altro motivando l'accoglimento o il diniego delle osservazioni formulate dalla Concedente e dall'Utilizzatore.

Nella procedura di vendita o ricollocazione la Concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile - quali ad esempio aste competitive o pubblicizzazione del bene - con obbligo di informazione dell'Utilizzatore. In particolare, fermo restando il rispetto dei criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, a seguito della ricezione di una proposta di acquisto, la Concedente comunicherà all'Utilizzatore, a mezzo telegramma o per posta elettronica certificata, il prezzo di acquisto offerto dal potenziale acquirente ovvero il valore attribuito al bene mobile nella riallocazione, assegnando all'Utilizzatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi affinché possa indicare il nominativo di un altro acquirente a condizioni migliori riferite sia alla tempistica di pagamento sia all'importo del prezzo di compravendita; trascorso tale termine, o qualora l'Utilizzatore si sia reso irreperibile, ovvero abbia reso impossibili le comunicazioni di cui sopra, la Concedente avrà il diritto di alienare o riallocare il bene alle condizioni comunicate dall'Utilizzatore e nessuna eccezione o contestazione potrà essere sollevata dallo stesso Utilizzatore in ordine alla congruità del prezzo di vendita o di ricollocazione del bene. Resta comunque inteso che, nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore indichi il nominativo di un acquirente alternativo, sarà in ogni caso facoltà della Concedente rifiutare l'offerta del nominativo segnalato dall'Utilizzatore, qualora lo stesso non metta preventivamente a disposizione la somma necessaria al pagamento del prezzo offerto, ovvero non dia obiettive sufficienti garanzie di solvibilità.

Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, resta inoltre inteso che la Concedente si riserva il diritto, in ogni momento, di procedere attraverso una stima del valore del bene attraverso un perito indipendente nominato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. A seguito del trasferimento del bene l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente l'eventuale credito residuo vantato dalla Concedente determinato ai sensi del presente articolo e dedotta la somma corrisposta dall'acquirente a titolo di prezzo di acquisto del bene.

Tutte le spese, imposte e tasse afferenti al passaggio di proprietà del bene nonché quelle consequenziali e connesse saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore.

Del pari si intendono a esclusivo carico dell'Utilizzatore tutti i costi, oneri, imposte e tasse che si rendessero necessari per eventuali sistemazioni di irregolarità.

Qualora a seguito dello scioglimento del presente contratto, per qualsiasi causa o ragione intervenuta, l'Utilizzatore non provveda all'immediata restituzione del bene nella libera disponibilità della Concedente, la Concedente può agire in via giudiziale per la restituzione del bene medesimo.

ART. 12 - INTERESSI

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo e/o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute alla Concedente in base al presente contratto, fatto salvo il diritto per la medesima di risolvere lo stesso ai sensi del precedente art. 11, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi di mora calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al Tasso soglia - rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo di insolvenza, diminuito della misura percentuale indicata nel Documento di Sintesi.

ART. 13 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

L'Utilizzatore si impegna a pagare alla Concedente le spese e gli oneri accessori connessi con la stipula e con l'esecuzione del presente contratto indicati nel Documento di Sintesi, dando fin d'ora mandato alla Concedente di assolvere, in nome e per conto dell'Utilizzatore, al quale sarà riaddebitato il relativo onere, l'imposta di bollo dovuta per il presente contratto e per tutti i documenti emessi dalla Concedente in relazione allo stesso, ove soggetti alla medesima imposta.

Spese, imposte e tasse afferenti al presente contratto, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto o indiretto, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e risoluzione, sia concernenti i beni, il loro acquisto, proprietà od impiego, sono a carico esclusivo dell'Utilizzatore, ivi incluse le spese e gli oneri derivanti da procedimenti amministrativi o giudiziari connessi ad atti di accertamento o liquidazione di imposte e tasse, emessi dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Qualora detti oneri vengano assolti dalla Concedente, l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare il controvalore, riconoscendo pari valuta ovvero gli interessi di cui al precedente art. 12.

Nel caso in cui i beni vengano utilizzati fuori dal territorio italiano, l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare qualsiasi onere e costo, di natura fiscale, amministrativa e/o finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'importo dell'IVA o di analoga imposta assolta all'estero, eventualmente non recuperato per cause non dipendenti alla volontà della Concedente, e le spese sostenute per il relativo recupero), connessi con il presente atto o con i beni, che la Concedente dovesse sostenere in ottemperanza a obblighi di legge. I rimborsi dovranno essere effettuati con valuta pari a quella dell'esborso sostenuto dalla Concedente, dietro semplice richiesta scritta.

Nel caso in cui i beni siano destinati alla circolazione stradale, l'Utilizzatore si obbliga altresì al pagamento annuale delle tasse automobilistiche, secondo la tariffa in vigore nella provincia nella quale risulta iscritto il bene.

Anche ai fini dell'imposta di registro, le parti dichiarano che tutti i canoni, i servizi e le altre prestazioni resi dalla Concedente in dipendenza del presente contratto sono assoggettati al regime fiscale di cui al D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli importi relativi ai costi vivi (ad es. spese postali) effettivamente sostenuti dalla Concedente in relazione al presente contratto potranno essere variati in ogni momento della durata contrattuale, a condizione che la Concedente possa comprovare per mezzo di adeguata documentazione la variazione del costo.

ART. 14 - PATTI AGGIUNTIVI

L'Utilizzatore prende atto che il presente contratto non è condizionato all'eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolativi e che pertanto il medesimo deve intendersi autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L' Utilizzatore prende altresì atto che l'eventuale mancata, ridotta o ritardata concessione od erogazione di tali contributi ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituisce causa di sospensione od interruzione del regolare pagamento dei canoni periodici e delle altre somme comunque dovute in forza del presente contratto, secondo le modalità ed i termini qui vi previsti, né - di conseguenza - può costituire causa di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non potrà essere ceduto dall'Utilizzatore. In caso di cessione, affitto, usufrutto dell'azienda, subentrerà nel contratto di locazione finanziaria il cessionario, l'affittuario, l'usufruttuario, ma l'Utilizzatore resterà comunque responsabile dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto in solido con il cessionario, l'affittuario, l'usufruttuario.

La Concedente, di contro, ha facoltà in qualsiasi tempo di cedere il presente contratto nonché, in tutto o in parte, i diritti nascenti dallo stesso e l'Utilizzatore sin d'ora consente alla cessione e prende atto ed accetta espressamente il diritto della Concedente di cedere a terzi e/o costituire in garanzia il credito derivante dal presente contratto anche e segnatamente per effettuare operazioni di rifinanziamento e/o cartolarizzazione.

ART. 16 - MANDATO SEPA DIRECT DEBIT/BUSINESS TO BUSINESS - SDD/B2B

L'Utilizzatore, con la sottoscrizione del mandato SDD/B2B effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, autorizza irrevocabilmente e permanentemente la Concedente a provvedere all'estinzione dei documenti di debito da essa stessa emessi, conferendo incarico alla propria banca di addebitare il rapporto di conto corrente indicato nel mandato stesso.

Le caratteristiche principali di detto schema di pagamento sono le seguenti:

- la sottoscrizione di un mandato con il quale l'impresa debitrice (l'Utilizzatore) autorizza l'impresa creditrice (la Concedente) e la propria banca ad addebitare il suo conto, come individuato dall'IBAN;
- la dematerializzazione dei dati del mandato e la conservazione del mandato stesso a cura dell'impresa creditrice (la Concedente);
- la notifica al cliente (l'Utilizzatore) da parte dell'impresa creditrice (la Concedente) almeno 14 (quattordici) giorni prima della data di addebito (salvo diversi accordi fra l'impresa creditrice e il proprio cliente) degli estremi dell'operazione (data e importo di addebito); tale notifica può essere disposta anche con la fattura; l'invio da parte dell'impresa creditrice (la Concedente), tramite la propria banca, delle richieste d'incasso contenenti tutti i dati del mandato, alla banca del debitore.

La notifica di cui al superiore punto c) si intenderà disposta con la fattura anche se questa dovesse pervenire all'Utilizzatore oltre il termine dei 14 (quattordici) giorni precedenti la data di addebito. L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza della circostanza che la Banca incaricata dalla Concedente dell'estinzione dei citati documenti - che la Concedente invierà direttamente all'Utilizzatore stesso prima della scadenza dell'obbligazione - provvederà in tal senso a condizione che, al momento del pagamento, il suddetto rapporto di conto corrente sia in essere, assicuri disponibilità sufficienti e non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la Banca incaricata dalla Concedente resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, che dovrà essere effettuato direttamente dall'Utilizzatore a favore della Concedente.

ART. 17 - MODIFICHE CONTRATTUALI

L'Utilizzatore prende atto e specificamente approva che la Concedente ha facoltà di variare unilateralmente i prezzi e ogni altra condizione economica e normativa, ai sensi, per gli effetti e nei limiti previsti dall'Art. 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni (TUB).

L'Utilizzatore che non rivesta la qualifica di consumatore o di micro impresa, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, prende atto e specificamente approva che la Concedente ha la facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 2 *bis* del TUB, di modificare unilateralmente i tassi di interesse al verificarsi dei seguenti eventi: l'adozione di decisioni di politica monetaria che abbiano determinato la modifica dei tassi di rifinanziamento delle operazioni principali dell'Eurosistema, l'aumento del costo della liquidità rilevata sul mercato, l'aumento della rischiosità e del costo del credito, il peggioramento del merito creditizio.

ART. 18 - RECLAMI E RICORSI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Concedente, l'Utilizzatore potrà presentare reclamo in forma scritta c/o la Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A., Servizio Reclami - Via Università, 1 - 43121 Parma, ovvero all'indirizzo e-mail: reclami@ca-leasing.it, oppure a mezzo fax al n. 0521-531918.

La Concedente dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se l'Utilizzatore non è soddisfatto della risposta, o se non ha avuto risposta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, potrà - qualora ne sussistano i presupposti - presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso qualunque filiale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o della Banca d'Italia.

L'Utilizzatore avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto dopo aver esperito, se necessario o se ritenuto opportuno, il procedimento di mediazione di cui al seguente Art. 18.

ART. 19 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero sorgere tra la Concedente e l'Utilizzatore in dipendenza del presente contratto ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 in ordine al procedimento di mediazione, la Concedente e l'Utilizzatore, qualora congiuntamente o disgiuntamente, ritenessero di avviare tale procedimento o nel caso di obbligatorietà *ex lege* di esperire preventivamente il predetto procedimento, concordano di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione costituito presso il Tribunale dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di esperire il procedimento di cui all'Art. 128 bis del TUB cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia.

ART. 20 - COMUNICAZIONI PERIODICHE

Le comunicazioni periodiche sono inviate in forma elettronica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Utilizzatore sopra indicato o, se questo non è noto, in forma cartacea al recapito sopra indicato oppure attraverso il caricamento nell'area riservata del sito internet della Concedente di cui l'utilizzatore ha ricevuto credenziali di accesso. L'Utilizzatore a tal fine si impegna a comunicare alla Concedente eventuali variazioni dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in difetto le comunicazioni si intenderanno a tutti gli effetti di legge ricevute all'ultimo indirizzo comunicato. Tuttavia, l'Utilizzatore ha facoltà di scegliere la modalità di invio in forma cartacea. L'Utilizzatore, inoltre, ha la facoltà di cambiare, in qualsiasi momento, la modalità di comunicazione nella sezione Area Riservata del sito internet della Concedente.

Nel caso di applicazione del tasso EURIBOR le comunicazioni inerenti i piani e le Clausole di Fallback di cui al precedente art. 4 del contratto saranno inviate nella forma ed all'indirizzo suindicati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Salvo che l'Utilizzatore rivesta la qualifica di consumatore quale definito TUB, per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro di Milano.

CONDIZIONI GENERALI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI VEICOLI ADIBITI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE**ART. 22 - DIVIETI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'UTILIZZATORE**

La Concedente diffida l'Utilizzatore - che si obbliga in tal senso - dal circolare con il veicolo qualora ogni adempimento assicurativo e amministrativo necessario (od ogni eventuale autorizzazione, licenza o permesso) per l'uso e la detenzione del veicolo, con riguardo alla tipologia del veicolo stesso ed all'attività da esercitare, non siano già stati ottenuti o se infine sussistano disposizioni legislative o amministrative, nazionali o locali, che limitino o vietino la circolazione dei veicoli e la loro libera disponibilità, anche in ragione della specifica utilizzazione.

Le spese di immatricolazione dei veicoli e di iscrizione degli stessi nei pubblici registri nonché quelle connesse al trasferimento della proprietà sono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore che provvederà a verificare che il proprio nome sia stato regolarmente annotato accanto a quello della Concedente sui relativi documenti, come previsto dall'art. 91 del Codice della Strada.

L'Utilizzatore assume a suo esclusivo carico eventuali sanzioni per immatricolazione del veicolo oltre i termini stabiliti da disposizioni legislative o amministrative, nazionali o locali, nonché da disposizioni regolamentari del Pubblico Registro Automobilistico.

La Concedente si riserva la facoltà di indicare - all'atto della stipula del contratto - l'Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico presso il quale dovrà essere iscritto il veicolo. Tutta la documentazione concernente il veicolo stesso, compresa quella assicurativa e fiscale, sarà custodita diligentemente dall'Utilizzatore che dovrà a propria cura e spese aggiornarla e modificarla, nonché esibirla ed esporla secondo la normativa vigente. L'Utilizzatore si impegna a produrre, a richiesta della Concedente, copia della suddetta documentazione. Solo il Certificato di Proprietà e/o il Documento Unico, è trattenuto e custodito dalla Concedente e l'Utilizzatore si impegna a far pervenire detto documento alla Concedente entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni - per il Certificato di Proprietà - e 10 (dieci) giorni - per il Documento Unico - dalla data in cui il veicolo gli sarà stato messo a disposizione dal Fornitore (trattenendosi una copia conforme all'originale del Documento Unico ai fini dell'utilizzo del mezzo). Decorso il termine di 180 (centottanta) giorni - per il Certificato di Proprietà - la Concedente si riserva la facoltà di richiedere direttamente al Pubblico Registro Automobilistico un duplicato del Certificato di Proprietà, addebitando ogni onere e spesa inerente l'ottenimento del duplicato all'Utilizzatore.

Il veicolo oggetto del presente contratto potrà circolare in Italia e, previa acquisizione della relativa carta internazionale di assicurazione (Carta Verde), nei Paesi ricompresi nell'ambito della copertura assicurativa prevista al precedente art. 8.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

E' pertanto vietata la circolazione dell'autoveicolo in altri Paesi, se non previa autorizzazione scritta da parte della Concedente, a seguito della espressa e motivata richiesta presentata dall'Utilizzatore, il quale in questi casi si assume ogni responsabilità ed onere connesso sia alla documentazione che alla esportazione in sé ed alla circolazione all'estero.

La Concedente potrà a suo insindacabile giudizio negare l'autorizzazione di cui al comma precedente senza pregiudicare la validità ed efficacia del presente contratto.

L'Utilizzatore potrà adibire ed usare il veicolo per il trasporto dei materiali indicati negli allegati all'accordo europeo espressamente richiamati dall'art. 168 del Codice della Strada (trasporto internazionale su strada di merci pericolose), esclusivamente previo l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie e con l'utilizzo di tutte le cautele e precauzioni imposte al riguardo ovvero richieste dalla particolare natura dei beni trasportati. In tal caso il massimale unico minimo per Responsabilità Civile verso Terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 delle presenti Condizioni Generali di contratto, dovrà essere non inferiore a cinque volte quello previsto dalle disposizioni di legge in materia e la polizza assicurativa dovrà espressamente indicare che il veicolo è adibito al trasporto di merci pericolose (c.d. "Trasporto infiammabili "). Resta in ogni caso esclusa la possibilità per l'Utilizzatore di adibire il veicolo al trasporto dei materiali di cui alla Classe VII (Materie Radioattive) del citato accordo.

L'Utilizzatore assume, anche ai sensi dell'art. 2054 del cod. civ. e dell'art. 91 del Codice della Strada, ogni rischio e responsabilità per i danni causati, seppure per caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, a persone o cose in ragione della detenzione, custodia, circolazione e impiego del veicolo e si obbliga a risarcire i danni e a pagare le eventuali sanzioni pecuniarie comminate per l'utilizzazione del medesimo in circostanze di luogo o di tempo e secondo modalità contrarie a norme di legge o amministrative, sia per la tipologia del veicolo sia per la natura dell'attività svolta, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti della Concedente e obbligandosi sin d'ora a rimborsarla di eventuali spese per tali ragioni sostenute.

L'Utilizzatore, avendo comunque l'onere di farsi parte diligente per il pagamento delle contravvenzioni e di ogni altro adempimento relativo, non potrà imputare alcuna responsabilità alla Concedente per mancato o ritardato pagamento delle stesse, o per obbligazioni che per suo insindacabile giudizio la Concedente abbia ritenuto di effettuare, neppure con riguardo a loro eventuali supplementi o maggiorazioni.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Concedente conferisce all'Utilizzatore - nella persona che sottoscrive il contratto medesimo - che accetta, apposito mandato con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704 cod. civ., ad espletare ogni formalità ed incombenza relativa alle pratiche di prima immatricolazione/iscrizione e/o trasferimenti di proprietà, a favore della Concedente, del veicolo presso i competenti Uffici della Motorizzazione Civile, con particolare riferimento alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dalla normativa in materia. Il mandato è gratuito e si esaurirà con il compimento dei sopracitati atti.

L'Utilizzatore si impegna conseguentemente a sottoscrivere, in nome e per conto della Concedente, la richiesta di immatricolazione del veicolo o la delega a terzi in vista dell'espletamento della relativa pratica, secondo i modelli volta per volta in uso presso i suddetti Uffici ed in ogni caso attenendosi alle istruzioni impartite al riguardo dalla Concedente medesima. La mancata osservanza di tali istruzioni o l'uso improprio dell'autorizzazione di cui sopra, comporterà l'obbligo - a carico dell'Utilizzatore - di risarcire i danni sopportati dalla Concedente. E' fatta in ogni caso salva la facoltà, in capo alla Concedente medesima, di provvedere direttamente, o per il tramite di terzi all'uopo incaricati, all'espletamento delle suddette pratiche di immatricolazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 della Legge n. 80/05 e 91 - comma 1 - del Codice della Strada, la Concedente conferisce mandato all'Utilizzatore (locatario) affinché espleti, in suo nome e per conto, anche attraverso la sottoscrizione dell'istanza dell'acquirente e dell'Istanza Unificata, quanto necessario per la prima immatricolazione/iscrizione e/o trasferimento della proprietà del veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria, a nome della Concedente medesima quale proprietaria del veicolo, presso i competenti Uffici della Motorizzazione Civile e Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

CONDIZIONI PARTICOLARI - 1) Descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria

Fornitore : 02557587 CVL MACCHINE SPECIALI S.R.L.

Sede legale: Strada PER FELIZZANO, 14 - 15043 - FUBINE (AL)

Descrizione del bene nr. 0780926/00020097208 :

N.1 LINEA DI MONTAGGIO LEGO 7015-7016 MODULE MONO PUSH E BI PUSH + CICLO MASTER + CONTROLLO OTTICO IDEOGRAMMA E CONDIZIONATORE SU ARMADIO - COMPLETA DI COMPONENTI ED ACCESSORI

BENE AGEVOLABILE AI SENSI DEI COMM. DA 1051 A 1065 DELL'ART.1 DELLA L. 178/2020.

Luogo installazione bene :

C/O COL. PROVIVIENDA GUADALUPE - Avenida GUADALAJARA, 305 INT. 5

99999 67110 GUADALUPE - NUEVO LEON

Luogo di consegna:

Via VINCENZO MONTI, 38

20016 - PERÒ (MI)

Stato del bene: NUOVO

Costo bene: Euro 1.118.000,00

2) Condizioni aggiuntive

L'Utilizzatore è autorizzato ad effettuare l'esportazione temporanea dei beni ed Utilizzo in paesi esteri (UE e/o EXTRA UE), descritti al punto 1 delle Condizioni Particolari, coperti da idonea polizza assicurativa trasporto, presso la località indicata alla voce "Luogo di destinazione ed installazione" al punto 1 che precede, incaricando in nome e per conto della Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. lo spedizioniere di sua fiducia ed accollandosi tutti i relativi costi, rischi e responsabilità al riguardo.

Nel caso in cui l'Utilizzatore avesse la necessità di trasferire i beni in parola in altro luogo, il medesimo dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione scritta della Concedente.

La presente proposta di contratto di locazione finanziaria è irrevocabile per la durata di 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della stessa. In caso di Vostra accettazione vogliate darci avviso dell'iniziata esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., anche mediante emissione dell'ordine d'acquisto, e/o inviarci copia della presente proposta da voi sottoscritta.

Luogo e data _____

>>> 

VIMERCATI S.p.A.

Via Vincenzo Monti n. 38

20016 PERÒ - MILANO

L'Utilizzatore

Timbro e firma

Il sottoscritto Utilizzatore dichiara di aver presa debita conoscenza delle Condizioni Generali applicabili al presente contratto di locazione finanziaria e di accettarne le relative disposizioni, singolarmente e nel loro complesso.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., dichiara di approvare in via specifica i seguenti articoli: 2 (oggetto, acquisto dei beni, durata del contratto e tasso leasing), 3 (consegna dei beni), 4 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento), 5 (indicizzazione canoni periodici) 6 (adempimenti e responsabilità dell'Utilizzatore), 8 (assicurazione dei beni), 9 (sinistro, furto, perimento o perdita dei beni), 11 (scioglimento del contratto), 12 (interessi), 13 (spese, imposte e tasse), 14 (patti aggiuntivi), 15 (cessione del contratto), 16 (mandato Sepa Direct Debit/Business To Business - SDD/B2B), 17 (modifiche contrattuali), 19 (risoluzione stragiudiziale delle controversie - clausola di mediazione), 21 (foro competente), 22 (divieti e responsabilità a carico dell'Utilizzatore).

La clausola di cui all'art. 4, ultimo comma, si intende approvata anche ai sensi dell'art. 6 della delibera Cicr 9/2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VIMERCATI S.p.A.

Via Vincenzo Monti n. 38

20016 PERÒ - MILANO

>>> 

L'Utilizzatore

Timbro e firma

Il sottoscritto Utilizzatore dichiara:

() di aver ricevuto copia del contratto idoneo alla firma

() di non avvalersi della facoltà di ricevere copia del contratto idoneo alla firma.

>>> 

VIMERCATI S.p.A.

Via Vincenzo Monti n. 38

20016 PERÒ - MILANO

L'Utilizzatore

Timbro e firma

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

Il sottoscritto Utilizzatore VIMERCATI S.P.A.

Dichiara di aver ricevuto copia, da lui dichiarata conforme, del presente contratto di locazione finanziaria composto da Documento di sintesi, Condizioni Generali e Condizioni Particolari mediante:

- ☒ supporto cartaceo composto da un corpo unico munito di sigillo di garanzia, apposto in propria presenza, composto da n. pagine, tutte numerate.
(**compilare obbligatoriamente a mano riportando il numero corrispondente alla pagina con la dicitura "*ULTIMA PAGINA*"**)
- ☐ supporto duraturo non cartaceo all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
- ☐ supporto duraturo non cartaceo attraverso il caricamento nell'area riservata del sito internet della Concedente di cui l'utilizzatore ha ricevuto credenziali di accesso

Conferma, altresì, di aver ricevuto dalla Concedente o dai soggetti da Essa incaricati ogni documento previsto dalla legge nella fase precontrattuale, ivi compresa l'Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 679/2016 e dell'art. 6 del "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" - Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, anche "Codice di Condotta" -, anche per conto dei Sistemi di Informazioni Creditizie "SIC").

VIMERCATI S.p.A.
Via Vincenzo Monti n. 38
20016 PERÙ - MILANO

>>> 

L'Utilizzatore
Timbro e firma

SPAZIO RISERVATO A Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.

Spettabile VIMERCATI S.P.A. Vi comuniciamo che la Vostra proposta irrevocabile è stata accettata e che, in accoglimento alla Vostra richiesta di dare immediata esecuzione al contratto, è stata avviata la procedura per l'inoltro dell'ordine di acquisto del bene/dei beni al fornitore/ai fornitori.

Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Timbro e firma

ULTIMA PAGINA

Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Ag.Entrate Uff.Milano 2 N. 57635/08 del 03/10/2008

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001**DOCUMENTO DI SINTESI N. 001 DEL 30/07/2024**

Concedente	Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Utilizzatore	VIMERCATI S.P.A.
Fornitore	CVL MACCHINE SPECIALI S.R.L.
Tipologia del bene	MOBILIARE

Condizioni economiche della locazione finanziaria		
Costo di acquisto del bene - Importo finanziato	Euro 1.118.000,00	
Durata del contratto di locazione finanziaria	N. 60 mesi	
Canone anticipato iniziale	Euro 335.400,00	
Canoni periodici da corrispondere come segue	N. 59 con periodicità mensile da Euro 15.052,69 cadauno di cui il primo dal 1°giorno del periodo successivo alla consegna/constatazione del bene	
Corrispettivo totale	Euro 1.223.508,71	
Tasso Leasing	5,63 % Tasso annuo nominale	
Prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto	Euro 11.180,00	
Spese di istruttoria	Euro 2.600,00	
Copertura assicurativa	A cura e a carico dell'Utilizzatore con vincolo a favore di Crédit Agricole Leasing Italia	
Indicizzazione canoni periodici	Parametro	Euribor 3 Mesi X 365/360
	Valore base del parametro - Tr	3,7330 % (Clausola floor applicata)*
	Data rilevazione	30/06/2024
	Modalità di rilevazione	I canoni periodici con scadenza successiva alla data di presa in consegna del bene saranno indicizzati al parametro sopraindicato, come pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nella rubrica "Tassi a breve termine - Tabella Euribor Tasso 360" (in mancanza si farà riferimento alle quotazioni ATIC) e pertanto varieranno con la modalità di rilevazione seguente e secondo la formula indicata nelle condizioni generali. Per ogni canone da indicizzare si calcolerà la media delle rilevazioni giornaliere intercorrenti tra la data di scadenza del canone precedente a quello da indicizzare e la rilevazione del giorno precedente alla data di scadenza del canone periodico oggetto dell'indicizzazione. L'indicizzazione dell'ultimo canone periodico sarà calcolata utilizzando la stessa media del penultimo.
Modalità di pagamento	Addebito diretto su c/c bancario a mezzo procedura SDD/B2B (SEPA Direct Debit/Business-to-Business) con valuta 0 giorno/i (fatte salve eventuali variazioni delle condizioni applicate dal circuito bancario)	

*la clausola floor prevede che se i parametri hanno valore negativo gli stessi vengono considerati pari a zero

Altre condizioni economiche	
Oneri di prelocazione	EURIBOR 3M DIV.365 (DATA VAL.) maggiorato di 4,000 punti percentuali
Spese di istruttoria aggiuntive per fornitore estero	Euro 1.000,00
Spese supplemento istruttoria con fornitori multipli (per ogni fornitore in aggiunta al primo)	Euro 250,00
Spese gestione contratto	Euro 450,00
Spese perizia massimo trasparenza	3,00% del valore del bene
Spese per studio di fattibilità (valutazione sostenibilità dell'investimento)	3,00% del valore del bene con un minimo di Euro 4.000,00
Spese per coordinamento operazioni in Pool	4,00% del valore del bene
Spese coordinamento lavori gestione cantiere	non applicabile
Spese per gestione cantiere energetico	non applicabile
Spese copia schema contratto idoneo alla stipula	Euro 30,00
Recupero bolli	Euro 16,00
Recupero bolli su garanzie	Euro 16,00
Spese registrazione contratto	puri costi sostenuti

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001**DOCUMENTO DI SINTESI N. 001 DEL 30/07/2024**

Spese gestione atti notarili	Euro 150,00
Spese per disamina polizza assicurativa non in convenzione (per ogni disamina)	Euro 250,00
Spese per sollecito polizza assicurativa non pervenuta (polizza diretta conduttore)	Euro 200,00
Spese incasso canoni	Euro 4,50
Spese dichiarazioni, certificazioni, estratti autentiche notarili (su richiesta del cliente)	Euro 200,00
Spese comunicazioni richieste dal cliente	Euro 30,00
Spese informativa IRAP	Euro 7,00
Spese certificazioni a revisori contabili del cliente	Euro 100,00
Spese fatture e comunicazioni varie	Strumenti telematici: gratuite; Cartaceo: 1,50 Euro per ciascun invio
Spese invio comunicazioni periodiche	Strumenti telematici: gratuite; Cartaceo: 2,00 Euro per ciascun invio
Spese concessione garanzia FIDI NORDEST	puri costi sostenuti
Spese concessione Garanzia Fondo di Garanzia (L. 662/96)	puri costi sostenuti
Spese gestione pratica Fondo di Garanzia (L. 662/96)	Euro 1.000,00
Spese gestione pratica agevolata Artigiancassa contributo congiunto	Euro 500,00
Spese gestione pratica agevolata Umbria	Euro 500,00
Spese gestione pratica agevolata Nuova Sabatini TER	Euro 1.500,00
Spese gestione pratica agevolata Legge Sabatini - Friuli	Euro 1.500,00
Spese modifiche contratti	Euro 900,00
Spese variazione ragione sociale o denominazione sociale	Euro 450,00
Spese variazione sede legale	Euro 100,00
Spese variazione banca	Euro 100,00
Spese gestione multe, cartelle, bolli, accertamenti tributari senza ricorso	Euro 150,00
Spese richiamo effetti	Euro 30,00
Spese insoluti su effetti	Euro 30,00
Spese bancarie effetto protestato	Euro 30,00
Spese precontenzioso-contenzioso	Euro 200,00
Spese recupero bene	Euro 1.000,00
Spese per sublocazione	Euro 500,00
Spese per cessione contratto	Euro 700,00
Spese gestione riscatto	Euro 500,00
Spese riscatto anticipato parziale	Euro 500,00
Spese conteggio riscatto anticipato	Euro 100,00
Interessi di mora	In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo e/o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute alla Concedente in base al presente contratto, l'Utilizzatore dovrà corrispondere interessi di mora calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al Tasso soglia - rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo di insolvenza diminuito di 0,7733 punto/i percentuale/i.

Valori espressi al netto dell'IVA e di eventuali costi vivi che se documentati, verranno addebitati

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

VIMERCATI S.P.A.
Via VINCENZO MONTI, 38
20016 PERO (MI)

Spettabile
Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Via Armadori, 4
20123 Milano

Ci riferiamo alla nostra domanda di locazione finanziaria per formularVi la seguente proposta di contratto:

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

Fra: Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Sede legale: Via Armadori, 4 - 20123 - Milano (MI)
Codice fiscale: 09763970150
Partita IVA di gruppo: 02886650346 (di seguito "**Concedente**")

e: VIMERCATI S.P.A.
Sede legale: Via VINCENZO MONTI, 38 - 20016 PERO (MI)
Codice Fiscale 05938980967
Indirizzo E-mail/PEC:
P.IVA 05938980967 (di seguito "**Utilizzatore**")

CONDIZIONI GENERALI

Premesso che:

- Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. (d'ora in poi denominata "**Concedente**"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole Italia S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, ha per oggetto l'attività in Italia ed all'estero di locazione finanziaria, cioè l'acquisto di beni mobili ed immobili all'esclusivo scopo della loro messa a disposizione della clientela che li ha scelti ed indicati e che se ne assume ogni relativo rischio con facoltà per la stessa - al termine della locazione finanziaria - di acquistarne la proprietà a fronte del versamento di un prezzo predeterminato ovvero con obbligo di restituire il bene in caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto;
- l'attività di locazione finanziaria è soggetta alla disciplina di cui all'art.1, commi 136-140, della Legge 4 agosto 2017, n.124, nonché alla disciplina di cui al Titolo VI del citato D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "**TUB**") recante norme per la trasparenza e la pubblicità delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- la natura e la causa del presente contratto è finanziaria e non di vendita (traslativa) o di semplice godimento (locatizia);
- la Concedente, sulla base della richiesta di locazione finanziaria presentata dall'Utilizzatore e della relativa documentazione comprovante la situazione giuridica, amministrativa ed economico-patrimoniale del medesimo, si è dichiarata disposta a stipulare il presente contratto di locazione finanziaria; il finanziamento potrà essere reso disponibile all'Utilizzatore anche per il tramite di provvista messa a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti, nell'ambito di un prestito globale finalizzato al sostegno di iniziative di investimento promosse da piccole e medie imprese - relativamente al quale la Concedente riveste la qualifica di istituto intermediario;
- Il presente contratto è regolato dalle Condizioni Generali (sezione "*Disposizioni Comuni*") e sezione "*Disposizioni Specifiche applicabili ai veicoli adibiti alla circolazione stradale*") e dalle Condizioni Particolari di seguito indicate nonché dal Documento di Sintesi riportato nel frontespizio.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CONDIZIONI GENERALI - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO, ACQUISTO DEI BENI, DURATA DEL CONTRATTO E TASSO LEASING

La Concedente si obbliga ad acquistare ed a concedere in locazione finanziaria all'Utilizzatore che accetta per sé, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, anche particolare, in via tra loro solidale, i beni descritti nelle Condizioni Particolari del presente contratto.

L'acquisto verrà effettuato in base al costo dei beni ed alle altre condizioni concordate dall'Utilizzatore direttamente con il Fornitore e richiamate nell'ordine di acquisto, relativamente alle quali l'Utilizzatore ha espresso il proprio benestare.

L'Utilizzatore assume, a norma dell'art. 1381 cod. civ., la responsabilità dell'accettazione e del puntuale ed esatto adempimento dell'ordine da parte del Fornitore, e garantisce la congruità del prezzo fissato con il Fornitore, nonché l'inesistenza di disposizioni normative o di diritti vantati da terzi che vietino o limitino la circolazione e la libera disponibilità dei beni.

Il contratto avrà la durata indicata nel Documento di Sintesi, a far tempo - ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19/4/83 - dalla data di consegna, anche parziale, dei beni all'Utilizzatore. Nel caso in cui la decorrenza dei canoni fosse convenzionalmente pattuita con riferimento ad altro termine successivo alla consegna - ovvero quest'ultima venisse effettuata in più riprese - la durata del presente contratto si intenderà corrispondentemente integrata del periodo temporale intercorrente tra la consegna del primo bene e quella dell'ultimo ovvero tra la consegna ed il termine prescelto dalle parti per la decorrenza dei canoni. Qualora il contratto abbia ad oggetto veicoli adibiti alla circolazione stradale la decorrenza della locazione finanziaria non potrà comunque essere successiva alla immatricolazione del veicolo, salvo diverso accordo delle parti.

Il tasso leasing, indicato nel Documento di Sintesi, è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto o realizzazione del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa viene considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro.

ART. 3 - CONSEGNA DEI BENI

La consegna si intenderà effettuata nel momento in cui il Fornitore avrà messo i beni, in tutto o in parte, a disposizione dell'Utilizzatore nei termini richiamati nell'ordine di acquisto.

All'atto della consegna l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere l'apposita "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" dalla quale risulta la sua accettazione dei beni stessi sotto la propria esclusiva responsabilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché l'avvenuto accertamento da parte dell'Utilizzatore medesimo della conformità dei beni a quelli ordinati, la rispondenza degli stessi alle proprie esigenze e alla normativa pro tempore vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro e antinquinamento, applicabile in Italia e nel luogo in cui essi saranno dislocati, avendo altresì accertato che i beni stessi risultino completi delle certificazioni e/o marcature CE, manuali ed istruzioni d'uso in italiano, omologazione o di ogni altro documento necessario.

Nel caso in cui l'Utilizzatore sollevasse successivamente alla consegna ma entro i termini concessi dal Fornitore alla Concedente per il pagamento della fornitura, eccezioni o riserve scritte concernenti gravi ed importanti anomalie tecniche di funzionamento o carenze tali da pregiudicarne la sicurezza d'uso, l'Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente di sospendere il pagamento al Fornitore, a condizione che contestualmente venga promosso, a cura e spese dell'Utilizzatore, un accertamento tecnico preventivo sul bene e che lo stesso presti idonea garanzia reale alla Concedente.

La mancata sottoscrizione della "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" da parte dell'Utilizzatore senza giustificato motivo, ovvero l'inosservanza da parte sua degli adempimenti sopra previsti determineranno comunque, a suo carico, l'obbligo di pagamento del canone periodico.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

L'Utilizzatore assume ogni rischio per la scelta del Fornitore, per la ritardata o mancata consegna dei beni e per l'esistenza di vizi o difetti, palesi o occulti.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA E SUO ADEGUAMENTO

Il corrispettivo totale della locazione finanziaria è determinato sulla base del costo di acquisto dei beni ed è costituito dalla somma del canone anticipato iniziale e dei canoni periodici. Tutti gli importi di cui sopra sono indicati nel Documento di Sintesi.

La Concedente si riserva la facoltà di suddividere analiticamente le componenti del corrispettivo (canone anticipato iniziale e canoni periodici), nonché l'opzione di acquisto finale, in quote attribuibili proporzionalmente a ciascun bene o gruppo di beni, aventi una propria autonomia sotto il profilo economico e giuridico sulla base del relativo costo d'acquisto.

In caso di suddivisione analitica della componente del corrispettivo in quote proporzionali alle consegne dei beni in più riprese, le scadenze dei canoni relativi alle forniture successive verranno sincronizzate con la prima scadenza utile determinata dalla prima fornitura.

L'Utilizzatore corrisponderà il canone anticipato iniziale alla sottoscrizione del presente contratto con valuta fissa per la Concedente il medesimo giorno ed i canoni periodici alle singole scadenze indicate nel Documento di Sintesi con valuta fissa per la Concedente il giorno delle scadenze medesime. Ogni pagamento dovuto ai sensi del presente contratto dovrà essere corrisposto al domicilio della Concedente tramite la Banca da quest'ultima incaricata. A tal fine, contestualmente alla stipula del presente contratto l'Utilizzatore sottoscrive a favore della Concedente il mandato permanente di addebito in conto per richieste di incasso (SEPA Direct Debit) di cui all'art.16.

Stante la natura finanziaria del presente contratto, l'Utilizzatore non può interrompere, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti anche se i beni non fossero utilizzabili ovvero in grado di circolare, ancorché ciò sia dovuto a cause non imputabili all'Utilizzatore ovvero a caso fortuito od a forza maggiore.

La Concedente si riserva la facoltà di imputare ogni pagamento ricevuto in primo luogo alle spese sostenute dalla stessa e ripetibili nei confronti dell'Utilizzatore in ragione del presente contratto, quindi agli interessi ed infine a quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Ogni eventuale variazione del costo di acquisto dei beni per qualsiasi causa diretta ed indiretta darà facoltà alla Concedente di richiederne il pagamento in un'unica soluzione o di adeguare il corrispettivo ed il relativo importo dell'opzione finale d'acquisto con le modalità dalla stessa indicate. La variazione, così determinata, delle voci economiche concretamente applicate al presente contratto verrà tempestivamente comunicata dalla Concedente all'Utilizzatore il quale potrà richiedere, in qualsiasi momento, copia della documentazione comprovante l'importo e la causale dei maggiori oneri sostenuti al riguardo dalla Concedente.

Le parti convengono sin d'ora che, qualora la variazione tra il costo di acquisto dei beni indicato nel Documento di Sintesi e gli esborsi effettivamente sostenuti dalla Concedente come sopra indicati sia inferiore a Euro 2.500,00=, sarà facoltà della Concedente versare all'Utilizzatore o addebitare a quest'ultimo un conguaglio del corrispettivo pari a detta variazione, da corrispondere in un'unica soluzione.

Nel caso in cui il canone non fosse assoggettato ad indicizzazione, sarà comunque facoltà della Concedente, da esercitarsi a suo insindacabile giudizio, di procedere ad un adeguamento dei corrispettivi indicati nel Documento di Sintesi, qualora per qualsiasi motivo, per colpa dell'Utilizzatore od anche per colpa del Fornitore, tra la data di stipula del contratto e la data di consegna dei beni da parte del medesimo decorra un termine superiore a 90 (novanta) giorni. Tale adeguamento utilizzerà la metodologia descritta nei precedenti commi del presente articolo, con indice di riferimento la quotazione "lettera" dell'Interest Rate Swap dell'Euro come pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" per durata pari alla durata del contratto e con tasso di riferimento la quotazione del parametro rilevata alla decorrenza del contratto.

In caso di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" delle suddette quotazioni, si fa riferimento alle quotazioni "lettera" equivalenti dell'Interest Rate Swap dell'Euro pubblicate dal quotidiano MF o in mancanza anche di queste ultime delle quotazioni comunicate da Crédit Agricole Italia S.p.A.

Nel caso la "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" pervenisse alla Concedente oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento del bene e di sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'Utilizzatore, sarà facoltà della Concedente addebitare gli eventuali canoni scaduti e non ancora corrisposti alla data del pervenimento, con la prima valuta utile; in tal caso l'Utilizzatore si impegna fin da ora a versare a favore della Concedente una somma pari agli interessi maturati su tali somme dalla data di scadenza contrattualmente prevista a quella dell'effettivo pagamento. Detti interessi saranno calcolati all'EURIBOR TRE MESI maggiorato di 4 punti percentuali rilevato alla data di pervenimento della "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione".

Nell'eventualità in cui la Concedente abbia anticipatamente versato al Fornitore, in esecuzione del presente contratto, delle somme in eccesso rispetto a quelle eventualmente corrisposte dall'Utilizzatore a titolo di canone anticipato iniziale, l'Utilizzatore si impegna sin da ora a versare a favore della Concedente, ed a titolo di canoni di prelocazione finanziaria, un importo pari agli interessi maturati su dette maggiori somme dalla data del loro effettivo esborso fino a quella di rimborso ovvero fino alla data di consegna del relativo bene o al termine convenzionalmente pattuito di cui all'art. 2. Detti conguagli saranno calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al tasso indicato nel Documento di Sintesi o, in mancanza di indicazione, all'EURIBOR TRE MESI maggiorato di 4 punti percentuali tempo per tempo vigente.

Ai fini del successivo paragrafo, nonché ove utilizzati nel presente contratto, i termini sotto elencati hanno il seguente significato:

- **"Clausole di Fallback"**: indica le clausole volte a definire gli Indici di Riferimento sostitutivi da utilizzare in caso di modifica sostanziale o di cessazione della pubblicazione degli Indici di Riferimento;
 - **"Indice di Riferimento o Benchmark"**: indica l'EURIBOR o l'€STR o l'indice designato quale sostitutivo di detti indici.

Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto nel contratto e/o nel Documento di Sintesi, sia applicato il tasso EURIBOR si applicheranno e sono parte integrante del presente contratto le Clausole di Fallback indicate nei piani adottati dalla Concedente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche e integrazioni (Benchmarks Regulation), tempo per tempo pubblicati anche per estratto sul sito internet della Concedente.

ART. 5 - INDICIZZAZIONE CANONI PERIODICI

Nel caso in cui sia previsto ai sensi di quanto indicato nel Documento di Sintesi, che il canone periodico dovuto sia indicizzato, l'ammontare dello stesso sarà assoggettato ad indicizzazione a partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del bene.

L'indicizzazione verrà effettuata, con riferimento al tasso di riferimento base ("Tr") e con le modalità di rilevazione indicate nel Documento di Sintesi, applicando la seguente formula:

Canone indicizzato = Dr x (Ti-Tr) x D/1200 + Cp dove:

- Dr = debito residuo dopo il pagamento del canone periodico precedente a quello da adeguare;
 Ti = valore assunto dal parametro di indicizzazione dei canoni ("Parametro") come indicato nel Documento di Sintesi e rilevato secondo le "Modalità di rilevazione" ivi indicate moltiplicato per 365/360 , per ciascuna scadenza da indicizzare;
 Tr = tasso di riferimento base, pari al "Tasso di riferimento" indicato nel Documento di Sintesi e rilevato alla data ivi indicata;
 D = distanza, espressa in mesi, fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente;
 Cp = importo del canone periodico indicato nel Documento di Sintesi

Nel caso in cui sia previsto, ai sensi di quanto indicato nel Documento di Sintesi, che il canone periodico dovuto sia indicizzato ad EURIBOR si applicheranno e sono parte integrante del presente contratto le Clausole di Fallback di cui al precedente art. 4.

Fin dall'origine o successivamente nel corso del rapporto il valore del Parametro, il Tr ed il Ti come definiti nel presente articolo e nel Documento di Sintesi, non potranno mai essere inferiori allo 0 (zero)% (di seguito "Valore minimo"). L'Utilizzatore e la Concedente convengono espressamente che il valore del Parametro ed il Tr siano aumentati fino al Valore minimo, nel caso in cui, alla data di stipula del presente atto, il valore del Parametro sia inferiore al Valore minimo.

L'Utilizzatore e la Concedente convengono, altresì, che, qualora a seguito della variazione del Parametro il Ti dovesse risultare inferiore al Valore minimo, i canoni siano indicizzati in base a detto Valore minimo, per il periodo di tempo in cui il Ti mantenga un valore inferiore al Valore minimo stesso.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche della formula di cui al secondo comma del presente articolo:

Esempio: calcolo indicizzazione con conguaglio a favore della Concedente	
Dr al 30/06/2024 = 150.000,00	Calcolo indicizzazione: Ci = 150.000,00 * (2,027 - 1,780) * 1/ 1.200,00 + 3.200,00 Importo del conguaglio a favore della Concedente pari a Euro 30,86 Importo canone periodico indicizzato pari a Euro 3.230,86
Ti = 2,027	
Tr = 1,780	
D = 1	
Cp = 3.200,00	

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

Esempio: calcolo indicizzazione con conguaglio a favore del Cliente	
Dr al 30/06/2024 = 150.000,00 Ti = 0,000 Tr = 1,780 D = 1 Cp = 3.200,00	<u>Calcolo indicizzazione:</u> Ci = 150.000,00 * (0,000 - 1,780) * 1/ 1.200,00 + 3.200,00 Importo del conguaglio a favore del Cliente pari a Euro 222,41 Importo canone periodico indicizzato pari a Euro 2.977,59

ART. 6 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE

L'Utilizzatore assume, all'atto della stipula del presente contratto e per l'intera sua durata, ogni rischio inerente ai beni (ricompresi, a mero titolo esemplificativo, rischi di deterioramento, danneggiamento, perdita totale o parziale, vizi palesi od occulti o difetti di funzionamento) anche per gli eventi antecedenti alla loro consegna o derivanti da caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore o di terzi compresa la Pubblica Amministrazione, esonerando espressamente la Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Utilizzatore si obbliga inoltre a:

- acquisire a propria cura e spese i permessi, le licenze, i nulla osta, le abilitazioni, le registrazioni ed ogni altro provvedimento amministrativo necessario per la corretta utilizzazione dei beni ovvero richiesto dalla peculiare attività esercitata;
- non disporre giuridicamente e materialmente dei beni in modo contrario a disposizioni di legge o amministrative;
- tenere i beni con la diligenza del buon padre di famiglia e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e ad ogni intervento che fosse richiesto o necessario anche nell'esclusivo interesse della Concedente;
- in caso di beni non adibiti alla circolazione stradale i medesimi dovranno essere tenuti nel luogo di installazione indicato nelle Condizioni Particolari unitamente alle relative "Istruzioni per l'uso e la manutenzione";
- mantenere i beni sempre idonei a rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione, nazionale e comunitaria, vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando preventivamente per iscritto alla Concedente le modifiche che verranno apportate in quanto imposte da provvedimenti legislativi e/o amministrativi e sopportandone i relativi oneri;
- astenersi dall'apportare ai beni stessi le modifiche diverse da quelle indicate al punto precedente senza preventiva autorizzazione scritta in proposito da parte della Concedente, restando inteso che le addizioni e migliorie autorizzate saranno acquisite dalla stessa senza alcun indennizzo;
- rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di appalti, ove applicabile;
- tutelare i diritti della Concedente nei confronti del Fornitore o di terzi: a tal fine la medesima si adopererà per ottenere dal Fornitore stesso l'estensione a favore dell'Utilizzatore della garanzia di buon funzionamento connessa all'acquisto dei beni;
- comunicare tempestivamente alla Concedente ogni azione inerente il bene intrapresa dal Fornitore o da terzi nei confronti dell'Utilizzatore, obbligandosi a mantenerla indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che direttamente o indirettamente dovesse derivare alla Concedente medesima;
- non far circolare su suolo pubblico o ad esso equiparato i beni non abilitati alla circolazione stradale;
- consentire che la Concedente o gli eventuali incaricati di questa effettuino in qualsiasi momento, compatibilmente con gli orari di lavoro, gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni per la verifica dello stato dei beni;
- a non sublocare o cedere a terzi il godimento o l'uso anche parziale dei beni e a non esportarli anche solo temporaneamente, salvo espressa autorizzazione rilasciata dalla Concedente in forma scritta;
- non consentire la costituzione sui beni di ragioni di privilegio, vincolo o possesso, neppure parziale, a favore di terzi;
- comunicare immediatamente alla Concedente a mezzo lettera raccomandata le vicende più significative inerenti l'Utilizzatore ed in particolare i mutamenti della forma o della ragione sociale, le variazioni riguardanti la sede legale o amministrativa, nonché le vicende limitative dei diritti afferenti l'esercizio dell'impresa;
- non distogliere i beni locati dalla loro prevista destinazione per tutta la durata del presente contratto e fino al trasferimento di proprietà conseguente all'esercizio del diritto dell'opzione di acquisto, ovvero alla loro restituzione a favore della Concedente;
- comunicare immediatamente alla Concedente l'ottenimento di eventuali agevolazioni a valere sul presente contratto;
- praticare, nei confronti del proprio personale dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria applicabile alla zona territoriale di residenza;

ART. 7 - FACOLTA' DI AZIONE DELL'UTILIZZATORE

La Concedente conferisce all'Utilizzatore facoltà di agire direttamente a sue spese nei confronti del Fornitore o di terzi per far valere, anche in via giudiziaria, loro eventuali responsabilità per difformità e vizi o inadempimenti di altra natura, con l'eccezione dell'azione di risoluzione che è riservata alla Concedente.

Qualsiasi azione intrapresa dall'Utilizzatore dovrà essere comunicata per conoscenza alla Concedente, alla quale resta in ogni caso riservata la facoltà di intervento in causa o di azione autonoma.

ART. 8 - ASSICURAZIONE DEI BENI

Stante la natura finanziaria dell'operazione di leasing, l'Utilizzatore si assume tutti i rischi, le responsabilità e gli oneri relativi ai beni che ne formano oggetto nonché tutte le conseguenze di ogni danno dagli stessi provocato nel corso dell'intera durata del contratto di locazione finanziaria e comunque sino alla riconsegna o all'eventuale riscatto finale.

E' facoltà dell'Utilizzatore scegliere una delle seguenti soluzioni:

8.1 Assicurazione a cura della Concedente

L'Utilizzatore, conosciuti i contenuti della polizza assicurativa in convenzione stipulata dalla Concedente con primarie compagnie di assicurazione, avendo ricevuto prima d'ora specifica informativa sulle condizioni di assicurazione, prende atto ed accetta che i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria siano ricompresi nella suddetta polizza.

L'Utilizzatore si impegna a versare alla Concedente, nella misura e secondo le medesime modalità previste per il pagamento dei canoni, gli importi relativi alla gestione del programma assicurativo di copertura dei beni in leasing. Tali importi saranno pertanto corrisposti dall'Utilizzatore alla Concedente che, nella polizza di cui al presente paragrafo 8.1 riveste la qualifica di "contraente", mediante addebito in conto corrente e sono da considerarsi oggetto del mandato permanente di addebito in conto per richieste di incasso - SEPA Direct Debit sottoscritto contestualmente al presente contratto. L'indicazione nel Documento di Sintesi dell'importo relativo a quanto sopra, nonché la sottoscrizione della dichiarazione di presa conoscenza delle condizioni di copertura costituiscono la manifestazione da parte dell'Utilizzatore dell'accettazione della presente soluzione "assicurazione a cura della Concedente".

L'Utilizzatore prende atto ed accetta che l'assicurazione non comprenderà la RC dell'Utilizzatore, che dovrà essere stipulata per almeno Euro 2.500.000,00= - o nel caso di autoveicoli la RCA obbligatoria con un massimale unico minimo previsto dalle disposizioni di Legge in materia, maggiorato almeno del 100% - che resterà a cura ed a carico dell'Utilizzatore medesimo.

La Concedente e l'Utilizzatore espressamente convengono che qualora la Compagnia di Assicurazione oppure la Concedente dovessero recedere dalla polizza convenzione stipulata ai sensi del presente paragrafo 8.1, la Concedente medesima ne darà notizia all'Utilizzatore e quest'ultimo sarà tenuto a stipulare autonomamente idonea polizza assicurativa secondo le modalità di cui al seguente punto 8.2.

8.2 Assicurazione a cura dell'Utilizzatore

Qualora l'Utilizzatore voglia provvedere autonomamente alla copertura assicurativa oppure sia stato esercitato il recesso dalla polizza convenzione da parte della Compagnia di Assicurazione o della Concedente come specificato nel punto 8.1 che precede, i beni dovranno essere assicurati a cura e spese dell'Utilizzatore da primaria Compagnia di Assicurazione, gradita alla Concedente, contro tutti i rischi ivi compresi:

- per beni strumentali ivi comprese le macchine operatrici semoventi, macchine agricole e forestali ancorché non adibite alla circolazione stradale:
 - a) ogni rischio di trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio, dal luogo di consegna al luogo di installazione, oltre a ogni rischio di eventuali montaggi, smontaggi e trasporti successivi debitamente autorizzati dalla Concedente;
 - b) danni parziali o totali al macchinario con polizza "All Risks";
 - c) Responsabilità Civile verso terzi da proprietà e conduzione con un massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000,00=.
- per beni adibiti alla circolazione stradale:
 - a) incendio e furto: al costo di acquisto dei beni, eventualmente maggiorato dell'IVA, per il primo anno di locazione finanziaria. Per gli anni successivi l'Utilizzatore avrà la facoltà di adeguare il valore della relativa copertura assicurativa alla valutazione riportata da EURO TAX o da altra pubblicazione di settore;
 - b) Responsabilità Civile verso terzi (Legge 990/69 e successive modificazioni): massimale unico minimo previsto dalle disposizioni di Legge in materia, maggiorato almeno del 100%;

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

c) carta internazionale di circolazione (Carta Verde).

Le condizioni delle polizze dovranno essere di gradimento della Concedente e rispondenti agli standard assicurativi minimi di cui sopra.

La polizza, stipulata per un massimale pari almeno al costo effettivo dei beni, dovrà essere vigente per tutta la durata del presente contratto così come definita al precedente art. 2, aumentata di 30 (trenta) giorni nel caso di veicoli adibiti alla circolazione stradale, e comunque sino alla riconsegna o al trasferimento della proprietà dei beni a favore dell'Utilizzatore, e dovrà prevedere la clausola "costo di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati".

La polizza, da produrre in copia alla Concedente, dovrà contenere clausola di vincolo costituito per tutta la durata della copertura a favore della medesima per il pagamento di indennizzi a qualsiasi causa dovuti, nonché l'impegno da parte della Compagnia di Assicurazione a notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata AR, il mancato pagamento dei premi.

L'Utilizzatore assume ogni rischio e responsabilità derivanti da omessa od insufficiente copertura assicurativa.

In caso di mancato pagamento dei premi da parte dell'Utilizzatore, come in ogni caso di decadenza della polizza nel corso del contratto, è facoltà della Concedente, salvo ogni diritto derivante dal successivo art. 11, provvedere direttamente alla copertura di tali premi e stipulare coperture assicurative ritenute più idonee presso Compagnia di propria scelta per proprio conto ed a spese dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore dovrà effettuare le denunce dei sinistri alle Compagnie di Assicurazione, nei termini e con le modalità previste dalla polizza accesa dallo stesso, assumendo ogni altra iniziativa utile od opportuna, ivi compresi gli adempimenti previsti dagli artt. 1898, 1913 e 1914 cod. civ.

8.3 Disposizioni comuni

E' facoltà della Concedente provvedere direttamente alla definizione con la Compagnia di Assicurazione dell'indennizzo dovuto a seguito dei sinistri.

Nel caso di "assicurazione a cura dell'Utilizzatore", l'Utilizzatore conferisce alla Concedente espresso mandato senza obbligo di rendiconto, affinché quest'ultima, in qualità di vincolataria, provveda alla richiesta ed alla raccolta di tutta la documentazione necessaria per la definizione del sinistro.

Resta fermo l'obbligo dell'Utilizzatore di risarcire alla Concedente i danni, o la parte di danni, che non risultassero soddisfatti dall'indennizzo assicurativo.

ART. 9 - SINISTRO, FURTO, PERIMENTO O PERDITA DEI BENI

In caso di sinistro, di furto, di perimento o di perdita anche parziale dei beni, l'Utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia di Assicurazione; se si tratta di sinistro con effetto mortale o di notevole entità, oppure di furto, di perimento o di perdita totale dei beni, la segnalazione dovrà essere fatta anche alla Concedente. Qualunque danno subito dai beni, anche per fatto non imputabile all'Utilizzatore, dovrà essere da questi riparato a propria cura e spese.

In caso di furto, di perimento o di perdita totale del bene il contratto si intenderà automaticamente risolto e la Concedente avrà il diritto di ottenere dall'Utilizzatore, entro 30 (trenta) giorni dall'evento, oltre alla corresponsione degli importi scaduti e non pagati (ivi compresi i relativi interessi di mora) un ammontare pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR TRE MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto.

Nel caso in cui sia previsto, ai sensi di quanto indicato nel Documento di Sintesi, che il canone periodico dovuto sia indicizzato ad EURIBOR si applicheranno e sono parte integrante del presente contratto le Clausole di Fallback di cui al precedente art. 4.

Per i contratti con canoni periodici indicizzati, l'attualizzazione di cui sopra verrà effettuata sulla base del tasso di riferimento indicato nella clausola di indicizzazione riportata nel Documento di Sintesi e fermo quanto previsto all'art. 4.

La Concedente è tenuta a sua volta a riversare all'Utilizzatore le somme ricevute dalla Compagnia di Assicurazione o da terzi, a condizione che l'Utilizzatore abbia correttamente adempiuto al presente contratto. In caso contrario, detto indennizzo verrà portato a diminuzione del suo debito nei confronti della Concedente.

ART. 10 - FACOLTA' DELL'UTILIZZATORE AL TERMINE DEL CONTRATTO

Al termine del contratto l'Utilizzatore potrà avvalersi delle seguenti facoltà alternative:

a) acquistare nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte della Concedente, i beni oggetto del presente contratto al prezzo indicato nei Documenti di Sintesi, oltre agli eventuali oneri e spese connessi al trasferimento della proprietà, importi tutti che dovranno essere corrisposti mediante addebito in conto corrente e pertanto oggetto del mandato permanente di addebito in conto per richieste di incasso - SEPA Direct Debit, alla scadenza del presente contratto con valuta fissa per la Concedente il giorno successivo la scadenza stessa o, nel caso previsto al terzo comma dell'art. 4 di più beni o gruppi di beni, alla scadenza della quota relativa al singolo bene o gruppo di beni con valuta fissa per la Concedente il giorno successivo la scadenza stessa.

Detta facoltà potrà essere esercitata soltanto qualora l'Utilizzatore abbia puntualmente ed esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte. Ove pertanto l'Utilizzatore intenda avvalersi di detta facoltà di acquisto, dovrà darne apposita comunicazione alla Concedente a mezzo di lettera raccomandata AR, nel periodo ricompreso tra 90 (novanta) e 60 (sessanta) giorni anteriori la scadenza del contratto. Per i beni adibiti alla circolazione stradale l'Utilizzatore dovrà fornire idonea attestazione dell'avvenuto regolare pagamento delle tasse automobilistiche relative al veicolo per tutto il periodo di locazione del bene;

b) restituire senza indugio ed a propria cura e spese, nel luogo che sarà indicato dalla Concedente, i beni corredati da tutta la documentazione pertinente ai medesimi. Detti beni dovranno risultare in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento risultante dall'uso normale; in caso contrario, l'Utilizzatore dovrà provvedere alla loro rimessa in efficienza ovvero concordare direttamente con la Concedente un congruo ammontare di risarcimento. Ai sensi dell'art.1, comma 136, della legge 4 agosto 2017, n.124, la restituzione del bene - in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà del bene da parte dell'Utilizzatore - costituisce un obbligo per l'Utilizzatore. In caso di ritardo nella restituzione, fatta salva l'azione penale per il reato di appropriazione indebita e l'azione civile per il ritiro forzoso dei beni a spese dell'Utilizzatore, la Concedente si riserva la facoltà di chiedere, a titolo di risarcimento del danno, una somma giornaliera rapportata all'importo dell'ultimo canone periodico, maggiorato di un terzo.

ART. 11 - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

a) Recesso della Concedente per inadempimento del Fornitore

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni richiamate nell'ordine di acquisto, la Concedente potrà recedere dal presente contratto. In tal caso l'Utilizzatore sarà tenuto a rimborsare, con diritto di rivalsa verso il Fornitore ed i terzi, i pagamenti che, in dipendenza del presente contratto e dell'ordine di acquisto, la Concedente abbia eseguito nonché le spese che abbia sostenuto, a condizione che dette somme non le siano già state rimborsate dal Fornitore stesso o da terzi.

La Concedente, d'altro canto, restituirà all'Utilizzatore il canone anticipato iniziale diminuito di un importo pari agli interessi sui pagamenti eventualmente effettuati dalla Concedente stessa in misura eccedente al canone anticipato iniziale. Tali interessi saranno calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365) al Tasso soglia - rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo intercorso dal momento degli esborsi da parte della Concedente a quello del rimborso, diminuito della misura percentuale indicata nel Documento di Sintesi.

b) Risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore

In caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale, da parte dell'Utilizzatore ad una o più delle obbligazioni previste dal presente contratto e segnatamente a quelle di cui agli artt. 3 (consegna dei beni), 4 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento), 6 (adempimenti e responsabilità dell'Utilizzatore), 8 (assicurazione dei beni), 9 (sinistro, furto, perimento o perdita dei beni), 12 (interessi), 13 (spese, imposte e tasse) è in facoltà della Concedente di valersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata AR o PEC, con conseguente risoluzione di diritto.

Fermo quanto precede, la Concedente e l'Utilizzatore si danno reciprocamente atto che la Concedente potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 4 agosto 2017, n. 124, qualora l'Utilizzatore risulti inadempiente al pagamento di almeno 4 (quattro) canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente. Fermo restando quanto disposto nel precedente periodo, la Concedente e l'Utilizzatore si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 137, della legge 4 agosto 2017, n. 124, costituisce grave inadempimento dell'Utilizzatore, a cui consegue la facoltà della Concedente di dichiarare risolto il presente contratto, il mancato pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dall'Utilizzatore alla Concedente ai sensi del presente contratto - ivi incluse a titolo esemplificativo le somme dovute per l'acquisto del bene (art.2 del presente contratto), a titolo di canoni (art. 4 del presente contratto), indicizzazione di canoni periodici (art. 5 del presente contratto), assicurazione del bene (art. 8 del presente contratto), interessi (art. 12 del presente contratto), oneri accessori, spese, imposte e tasse (art. 13 del presente contratto) - per un importo equivalente ad almeno 4 (quattro) canoni mensili.

c) Recesso della Concedente

La Concedente potrà recedere dal contratto mediante lettera raccomandata AR o PEC in caso di:

- protesti, sequestri, pignoramenti, iscrizione di ipoteche giudiziarie preesistenti o sopravvenute a carico dell'Utilizzatore o dei suoi garanti;
- apertura di procedure concorsuali a carico dell'Utilizzatore e dei garanti, ad eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale e della liquidazione giudiziale per le quali vale quanto previsto dalla normativa in materia;
- mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti forniti dall'Utilizzatore;
- variazioni sostanziali della compagine societaria dell'Utilizzatore e/o dei garanti rispetto a quella in essere al momento della sottoscrizione del presente contratto, ovvero deterioramento sostanziale delle originarie condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore e/o dei garanti, salvo che l'Utilizzatore presti idonea garanzia;

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

- modificazione sostanziale o cessazione dell'attività dell'Utilizzatore;
- impedimento all'utilizzazione dei beni oggetto di locazione finanziaria, a seguito dell'emanazione di provvedimenti amministrativi o giudiziari conseguenti a fatto dell'Utilizzatore o di terzi o per ordine dell'Autorità, per un periodo continuativo superiore a tre mesi, salvo che non ricorra il caso di cui alla successiva lett. d).

d) Scioglimento automatico del contratto per impossibilità definitiva

Nei casi di furto, perimento, perdita totale o costruttiva dei beni, di impossibilità definitiva di utilizzo a qualsiasi causa dovuti, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto dell'Utilizzatore, suoi ausiliari, incaricati o di terzi, il contratto si intenderà risolto ipso jure, con gli effetti di cui alla successiva lettera e).

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Concedente di non avvalersi della risoluzione, ma di esigere l'adempimento del presente contratto, anche considerando l'Utilizzatore decaduto dal beneficio del termine e procedendo all'esecuzione coattiva.

e) Effetti dello scioglimento del contratto

Qualora lo scioglimento del contratto intervenga prima della consegna del bene, si applicherà quanto stabilito al precedente art. 4. A fronte dell'integrale pagamento - da parte dell'Utilizzatore - di quanto contrattualmente previsto, la Concedente, qualora non abbia ancora acquistato la proprietà del bene, cederà all'Utilizzatore stesso quei diritti dei quali avesse assunto la titolarità; qualora, invece, la Concedente abbia già acquistato la proprietà del bene, ella trasferirà la proprietà medesima all'Utilizzatore, a spese di quest'ultimo, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si troverà in quel momento.

Qualora lo scioglimento del contratto intervenga dopo la consegna del bene, nel caso di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore di cui alla precedente lett. b), ovvero di scioglimento automatico del contratto per impossibilità definitiva di cui alla precedente lett. d), ovvero di recesso della Concedente di cui alla precedente lett. c), la Concedente avrà diritto, oltre al pagamento immediato dei canoni scaduti e non pagati e di ogni altro importo dovuto in forza del presente contratto, alla immediata restituzione del bene a cura e spese dell'Utilizzatore, con ogni accessorio e pertinenza, in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l'uso, libero da cose, persone, pesi, oneri e situazioni pregiudizievoli.

La Concedente e l'Utilizzatore si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 136 e comma 138, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la restituzione del bene costituisce un obbligo per l'Utilizzatore. In caso di ritardo nella restituzione, la Concedente si riserva la facoltà di chiedere, a titolo di risarcimento del danno, una somma giornaliera rapportata all'importo dell'ultimo canone periodico, maggiorato di un terzo.

La Concedente è tenuta a corrispondere all'Utilizzatore, a seguito della vendita o altra collocazione del bene, quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, ovvero da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi, dedotta la somma pari all'ammontare (i) dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, (ii) dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto indicato nelle Condizioni Particolari, (iii) delle spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, nonché (iv) delle somme eventualmente dovute dall'Utilizzatore per la ritardata restituzione del bene ai sensi del presente articolo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno per lucro cessante.

Resta fermo nella misura residua il diritto di credito della Concedente nei confronti dell'Utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'Utilizzatore a norma del precedente paragrafo. In tal caso, l'eventuale differenza negativa sarà corrisposta dall'Utilizzatore alla Concedente nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta inviata dalla Concedente all'Utilizzatore, a mezzo bonifico.

Al fine di assicurare l'osservanza dei criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, la Concedente, quando non è possibile far riferimento a valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati risultanti da banche dati pubblicamente consultabili, procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei 20 (venti) giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dalla Concedente in una rosa di almeno 3 (tre) operatori esperti, previamente comunicati all'Utilizzatore che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato alla Concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Il perito nella redazione della stima, applica procedimenti ripetibili e uniformi, che si basano sull'analisi di mercato per individuare il segmento cui appartiene il bene oggetto di valutazione, quale il valore risultante dal listino EUROTAX, e dovrà considerare le caratteristiche tecniche e economiche del medesimo in relazione al contesto e allo stato in cui si trova.

Il perito provvederà a trasmettere alla Concedente e all'Utilizzatore la perizia di stima entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'incarico salvo proroga di ulteriori 30 (trenta) su richiesta motivata dal perito medesimo; la Concedente e l'Utilizzatore potranno ciascuno formulare le proprie osservazioni inviando una comunicazione scritta al perito entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di prima stima e valutazione inviata dal perito. A seguito del ricevimento delle osservazioni comunicate dalla Concedente e/o dall'Utilizzatore, entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni, il perito dovrà inviare alla Concedente e all'Utilizzatore la stima definitiva, tra l'altro motivando l'accoglimento o il diniego delle osservazioni formulate dalla Concedente e dall'Utilizzatore.

Nella procedura di vendita o ricollocazione la Concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile - quali ad esempio aste competitive o pubblicizzazione del bene - con obbligo di informazione dell'Utilizzatore. In particolare, fermo restando il rispetto dei criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, a seguito della ricezione di una proposta di acquisto, la Concedente comunicherà all'Utilizzatore, a mezzo telegramma o per posta elettronica certificata, il prezzo di acquisto offerto dal potenziale acquirente ovvero il valore attribuito al bene mobile nella riallocazione, assegnando all'Utilizzatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi affinché possa indicare il nominativo di un altro acquirente a condizioni migliori riferite sia alla tempistica di pagamento sia all'importo del prezzo di compravendita; trascorso tale termine, o qualora l'Utilizzatore si sia reso irreperibile, ovvero abbia reso impossibili le comunicazioni di cui sopra, la Concedente avrà il diritto di alienare o riallocare il bene alle condizioni comunicate dall'Utilizzatore e nessuna eccezione o contestazione potrà essere sollevata dallo stesso Utilizzatore in ordine alla congruità del prezzo di vendita o di ricollocazione del bene. Resta comunque inteso che, nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore indichi il nominativo di un acquirente alternativo, sarà in ogni caso facoltà della Concedente rifiutare l'offerta del nominativo segnalato dall'Utilizzatore, qualora lo stesso non metta preventivamente a disposizione la somma necessaria al pagamento del prezzo offerto, ovvero non dia obiettive sufficienti garanzie di solvibilità.

Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, resta inoltre inteso che la Concedente si riserva il diritto, in ogni momento, di procedere attraverso una stima del valore del bene attraverso un perito indipendente nominato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. A seguito del trasferimento del bene l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente l'eventuale credito residuo vantato dalla Concedente determinato ai sensi del presente articolo e dedotta la somma corrisposta dall'acquirente a titolo di prezzo di acquisto del bene.

Tutte le spese, imposte e tasse afferenti al passaggio di proprietà del bene nonché quelle consequenziali e connesse saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore.

Del pari si intendono a esclusivo carico dell'Utilizzatore tutti i costi, oneri, imposte e tasse che si rendessero necessari per eventuali sistemazioni di irregolarità.

Qualora a seguito dello scioglimento del presente contratto, per qualsiasi causa o ragione intervenuta, l'Utilizzatore non provveda all'immediata restituzione del bene nella libera disponibilità della Concedente, la Concedente può agire in via giudiziale per la restituzione del bene medesimo.

ART. 12 - INTERESSI

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo e/o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute alla Concedente in base al presente contratto, fatto salvo il diritto per la medesima di risolvere lo stesso ai sensi del precedente art. 11, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi di mora calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al Tasso soglia - rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo di insolvenza, diminuito della misura percentuale indicata nel Documento di Sintesi.

ART. 13 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

L'Utilizzatore si impegna a pagare alla Concedente le spese e gli oneri accessori connessi con la stipula e con l'esecuzione del presente contratto indicati nel Documento di Sintesi, dando fin d'ora mandato alla Concedente di assolvere, in nome e per conto dell'Utilizzatore, al quale sarà riaddebitato il relativo onere, l'imposta di bollo dovuta per il presente contratto e per tutti i documenti emessi dalla Concedente in relazione allo stesso, ove soggetti alla medesima imposta.

Spese, imposte e tasse afferenti al presente contratto, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto o indiretto, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e risoluzione, sia concernenti i beni, il loro acquisto, proprietà od impiego, sono a carico esclusivo dell'Utilizzatore, ivi incluse le spese e gli oneri derivanti da procedimenti amministrativi o giudiziari connessi ad atti di accertamento o liquidazione di imposte e tasse, emessi dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Qualora detti oneri vengano assolti dalla Concedente, l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare il controvalore, riconoscendo pari valuta ovvero gli interessi di cui al precedente art. 12.

Nel caso in cui i beni vengano utilizzati fuori dal territorio italiano, l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare qualsiasi onere e costo, di natura fiscale, amministrativa e/o finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'importo dell'IVA o di analoga imposta assolta all'estero, eventualmente non recuperato per cause non dipendenti alla volontà della Concedente, e le spese sostenute per il relativo recupero), connessi con il presente atto o con i beni, che la Concedente dovesse sostenere in ottemperanza a obblighi di legge. I rimborsi dovranno essere effettuati con valuta pari a quella dell'esborso sostenuto dalla Concedente, dietro semplice richiesta scritta.

Nel caso in cui i beni siano destinati alla circolazione stradale, l'Utilizzatore si obbliga altresì al pagamento annuale delle tasse automobilistiche, secondo la tariffa in vigore nella provincia nella quale risulta iscritto il bene.

Anche ai fini dell'imposta di registro, le parti dichiarano che tutti i canoni, i servizi e le altre prestazioni resi dalla Concedente in dipendenza del presente contratto sono assoggettati al regime fiscale di cui al D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli importi relativi ai costi vivi (ad es. spese postali) effettivamente sostenuti dalla Concedente in relazione al presente contratto potranno essere variati in ogni momento della durata contrattuale, a condizione che la Concedente possa comprovare per mezzo di adeguata documentazione la variazione del costo.

ART. 14 - PATTI AGGIUNTIVI

L'Utilizzatore prende atto che il presente contratto non è condizionato all'eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolativi e che pertanto il medesimo deve intendersi autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L' Utilizzatore prende altresì atto che l'eventuale mancata, ridotta o ritardata concessione od erogazione di tali contributi ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituisce causa di sospensione od interruzione del regolare pagamento dei canoni periodici e delle altre somme comunque dovute in forza del presente contratto, secondo le modalità ed i termini qui vi previsti, né - di conseguenza - può costituire causa di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non potrà essere ceduto dall'Utilizzatore. In caso di cessione, affitto, usufrutto dell'azienda, subentrerà nel contratto di locazione finanziaria il cessionario, l'affittuario, l'usufruttuario, ma l'Utilizzatore resterà comunque responsabile dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto in solido con il cessionario, l'affittuario, l'usufruttuario.

La Concedente, di contro, ha facoltà in qualsiasi tempo di cedere il presente contratto nonché, in tutto o in parte, i diritti nascenti dallo stesso e l'Utilizzatore sin d'ora consente alla cessione e prende atto ed accetta espressamente il diritto della Concedente di cedere a terzi e/o costituire in garanzia il credito derivante dal presente contratto anche e segnatamente per effettuare operazioni di rifinanziamento e/o cartolarizzazione.

ART. 16 - MANDATO SEPA DIRECT DEBIT/BUSINESS TO BUSINESS - SDD/B2B

L'Utilizzatore, con la sottoscrizione del mandato SDD/B2B effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, autorizza irrevocabilmente e permanentemente la Concedente a provvedere all'estinzione dei documenti di debito da essa stessa emessi, conferendo incarico alla propria banca di addebitare il rapporto di conto corrente indicato nel mandato stesso.

Le caratteristiche principali di detto schema di pagamento sono le seguenti:

- la sottoscrizione di un mandato con il quale l'impresa debitrice (l'Utilizzatore) autorizza l'impresa creditrice (la Concedente) e la propria banca ad addebitare il suo conto, come individuato dall'IBAN;
- la dematerializzazione dei dati del mandato e la conservazione del mandato stesso a cura dell'impresa creditrice (la Concedente);
- la notifica al cliente (l'Utilizzatore) da parte dell'impresa creditrice (la Concedente) almeno 14 (quattordici) giorni prima della data di addebito (salvo diversi accordi fra l'impresa creditrice e il proprio cliente) degli estremi dell'operazione (data e importo di addebito); tale notifica può essere disposta anche con la fattura; l'invio da parte dell'impresa creditrice (la Concedente), tramite la propria banca, delle richieste d'incasso contenenti tutti i dati del mandato, alla banca del debitore.

La notifica di cui al superiore punto c) si intenderà disposta con la fattura anche se questa dovesse pervenire all'Utilizzatore oltre il termine dei 14 (quattordici) giorni precedenti la data di addebito. L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza della circostanza che la Banca incaricata dalla Concedente dell'estinzione dei citati documenti - che la Concedente invierà direttamente all'Utilizzatore stesso prima della scadenza dell'obbligazione - provvederà in tal senso a condizione che, al momento del pagamento, il suddetto rapporto di conto corrente sia in essere, assicuri disponibilità sufficienti e non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la Banca incaricata dalla Concedente resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, che dovrà essere effettuato direttamente dall'Utilizzatore a favore della Concedente.

ART. 17 - MODIFICHE CONTRATTUALI

L'Utilizzatore prende atto e specificamente approva che la Concedente ha facoltà di variare unilateralmente i prezzi e ogni altra condizione economica e normativa, ai sensi, per gli effetti e nei limiti previsti dall'Art. 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni (TUB).

L'Utilizzatore che non rivesta la qualifica di consumatore o di micro impresa, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, prende atto e specificamente approva che la Concedente ha la facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 2 *bis* del TUB, di modificare unilateralmente i tassi di interesse al verificarsi dei seguenti eventi: l'adozione di decisioni di politica monetaria che abbiano determinato la modifica dei tassi di rifinanziamento delle operazioni principali dell'Eurosistema, l'aumento del costo della liquidità rilevata sul mercato, l'aumento della rischiosità e del costo del credito, il peggioramento del merito creditizio.

ART. 18 - RECLAMI E RICORSI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Concedente, l'Utilizzatore potrà presentare reclamo in forma scritta c/o la Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A., Servizio Reclami - Via Università, 1 - 43121 Parma, ovvero all'indirizzo e-mail: reclami@ca-leasing.it, oppure a mezzo fax al n. 0521-531918.

La Concedente dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se l'Utilizzatore non è soddisfatto della risposta, o se non ha avuto risposta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, potrà - qualora ne sussistano i presupposti - presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso qualunque filiale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o della Banca d'Italia.

L'Utilizzatore avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto dopo aver esperito, se necessario o se ritenuto opportuno, il procedimento di mediazione di cui al seguente Art. 18.

ART. 19 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero sorgere tra la Concedente e l'Utilizzatore in dipendenza del presente contratto ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 in ordine al procedimento di mediazione, la Concedente e l'Utilizzatore, qualora congiuntamente o disgiuntamente, ritenessero di avviare tale procedimento o nel caso di obbligatorietà *ex lege* di esperire preventivamente il predetto procedimento, concordano di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione costituito presso il Tribunale dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di esperire il procedimento di cui all'Art. 128 bis del TUB cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia.

ART. 20 - COMUNICAZIONI PERIODICHE

Le comunicazioni periodiche sono inviate in forma elettronica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Utilizzatore sopra indicato o, se questo non è noto, in forma cartacea al recapito sopra indicato oppure attraverso il caricamento nell'area riservata del sito internet della Concedente di cui l'utilizzatore ha ricevuto credenziali di accesso. L'Utilizzatore a tal fine si impegna a comunicare alla Concedente eventuali variazioni dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in difetto le comunicazioni si intenderanno a tutti gli effetti di legge ricevute all'ultimo indirizzo comunicato. Tuttavia, l'Utilizzatore ha facoltà di scegliere la modalità di invio in forma cartacea. L'Utilizzatore, inoltre, ha la facoltà di cambiare, in qualsiasi momento, la modalità di comunicazione nella sezione Area Riservata del sito internet della Concedente.

Nel caso di applicazione del tasso EURIBOR le comunicazioni inerenti i piani e le Clausole di Fallback di cui al precedente art. 4 del contratto saranno inviate nella forma ed all'indirizzo suindicati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Salvo che l'Utilizzatore rivesta la qualifica di consumatore quale definito TUB, per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro di Milano.

CONDIZIONI GENERALI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI VEICOLI ADIBITI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE**ART. 22 - DIVIETI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'UTILIZZATORE**

La Concedente diffida l'Utilizzatore - che si obbliga in tal senso - dal circolare con il veicolo qualora ogni adempimento assicurativo e amministrativo necessario (od ogni eventuale autorizzazione, licenza o permesso) per l'uso e la detenzione del veicolo, con riguardo alla tipologia del veicolo stesso ed all'attività da esercitare, non siano già stati ottenuti o se infine sussistano disposizioni legislative o amministrative, nazionali o locali, che limitino o vietino la circolazione dei veicoli e la loro libera disponibilità, anche in ragione della specifica utilizzazione.

Le spese di immatricolazione dei veicoli e di iscrizione degli stessi nei pubblici registri nonché quelle connesse al trasferimento della proprietà sono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore che provvederà a verificare che il proprio nome sia stato regolarmente annotato accanto a quello della Concedente sui relativi documenti, come previsto dall'art. 91 del Codice della Strada.

L'Utilizzatore assume a suo esclusivo carico eventuali sanzioni per immatricolazione del veicolo oltre i termini stabiliti da disposizioni legislative o amministrative, nazionali o locali, nonché da disposizioni regolamentari del Pubblico Registro Automobilistico.

La Concedente si riserva la facoltà di indicare - all'atto della stipula del contratto - l'Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico presso il quale dovrà essere iscritto il veicolo. Tutta la documentazione concernente il veicolo stesso, compresa quella assicurativa e fiscale, sarà custodita diligentemente dall'Utilizzatore che dovrà a propria cura e spese aggiornarla e modificarla, nonché esibirla ed esporla secondo la normativa vigente. L'Utilizzatore si impegna a produrre, a richiesta della Concedente, copia della suddetta documentazione. Solo il Certificato di Proprietà e/o il Documento Unico, è trattenuto e custodito dalla Concedente e l'Utilizzatore si impegna a far pervenire detto documento alla Concedente entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni - per il Certificato di Proprietà - e 10 (dieci) giorni - per il Documento Unico - dalla data in cui il veicolo gli sarà stato messo a disposizione dal Fornitore (trattenendosi una copia conforme all'originale del Documento Unico ai fini dell'utilizzo del mezzo). Decorso il termine di 180 (centottanta) giorni - per il Certificato di Proprietà - la Concedente si riserva la facoltà di richiedere direttamente al Pubblico Registro Automobilistico un duplicato del Certificato di Proprietà, addebitando ogni onere e spesa inerente l'ottenimento del duplicato all'Utilizzatore.

Il veicolo oggetto del presente contratto potrà circolare in Italia e, previa acquisizione della relativa carta internazionale di assicurazione (Carta Verde), nei Paesi ricompresi nell'ambito della copertura assicurativa prevista al precedente art. 8.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

E' pertanto vietata la circolazione dell'autoveicolo in altri Paesi, se non previa autorizzazione scritta da parte della Concedente, a seguito della espressa e motivata richiesta presentata dall'Utilizzatore, il quale in questi casi si assume ogni responsabilità ed onere connesso sia alla documentazione che alla esportazione in sé ed alla circolazione all'estero.

La Concedente potrà a suo insindacabile giudizio negare l'autorizzazione di cui al comma precedente senza pregiudicare la validità ed efficacia del presente contratto.

L'Utilizzatore potrà adibire ed usare il veicolo per il trasporto dei materiali indicati negli allegati all'accordo europeo espressamente richiamati dall'art. 168 del Codice della Strada (trasporto internazionale su strada di merci pericolose), esclusivamente previo l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie e con l'utilizzo di tutte le cautele e precauzioni imposte al riguardo ovvero richieste dalla particolare natura dei beni trasportati. In tal caso il massimale unico minimo per Responsabilità Civile verso Terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 delle presenti Condizioni Generali di contratto, dovrà essere non inferiore a cinque volte quello previsto dalle disposizioni di legge in materia e la polizza assicurativa dovrà espressamente indicare che il veicolo è adibito al trasporto di merci pericolose (c.d. "Trasporto infiammabili "). Resta in ogni caso esclusa la possibilità per l'Utilizzatore di adibire il veicolo al trasporto dei materiali di cui alla Classe VII (Materie Radioattive) del citato accordo.

L'Utilizzatore assume, anche ai sensi dell'art. 2054 del cod. civ. e dell'art. 91 del Codice della Strada, ogni rischio e responsabilità per i danni causati, seppure per caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, a persone o cose in ragione della detenzione, custodia, circolazione e impiego del veicolo e si obbliga a risarcire i danni e a pagare le eventuali sanzioni pecuniarie comminate per l'utilizzazione del medesimo in circostanze di luogo o di tempo e secondo modalità contrarie a norme di legge o amministrative, sia per la tipologia del veicolo sia per la natura dell'attività svolta, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti della Concedente e obbligandosi sin d'ora a rimborsarla di eventuali spese per tali ragioni sostenute.

L'Utilizzatore, avendo comunque l'onere di farsi parte diligente per il pagamento delle contravvenzioni e di ogni altro adempimento relativo, non potrà imputare alcuna responsabilità alla Concedente per mancato o ritardato pagamento delle stesse, o per obbligazioni che per suo insindacabile giudizio la Concedente abbia ritenuto di effettuare, neppure con riguardo a loro eventuali supplementi o maggiorazioni.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Concedente conferisce all'Utilizzatore - nella persona che sottoscrive il contratto medesimo - che accetta, apposito mandato con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704 cod. civ., ad espletare ogni formalità ed incombenza relativa alle pratiche di prima immatricolazione/iscrizione e/o trasferimenti di proprietà, a favore della Concedente, del veicolo presso i competenti Uffici della Motorizzazione Civile, con particolare riferimento alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dalla normativa in materia. Il mandato è gratuito e si esaurirà con il compimento dei sopracitati atti.

L'Utilizzatore si impegna conseguentemente a sottoscrivere, in nome e per conto della Concedente, la richiesta di immatricolazione del veicolo o la delega a terzi in vista dell'espletamento della relativa pratica, secondo i modelli volta per volta in uso presso i suddetti Uffici ed in ogni caso attenendosi alle istruzioni impartite al riguardo dalla Concedente medesima. La mancata osservanza di tali istruzioni o l'uso improprio dell'autorizzazione di cui sopra, comporterà l'obbligo - a carico dell'Utilizzatore - di risarcire i danni sopportati dalla Concedente. E' fatta in ogni caso salva la facoltà, in capo alla Concedente medesima, di provvedere direttamente, o per il tramite di terzi all'uopo incaricati, all'espletamento delle suddette pratiche di immatricolazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 della Legge n. 80/05 e 91 - comma 1 - del Codice della Strada, la Concedente conferisce mandato all'Utilizzatore (locatario) affinché espleti, in suo nome e per conto, anche attraverso la sottoscrizione dell'istanza dell'acquirente e dell'Istanza Unificata, quanto necessario per la prima immatricolazione/iscrizione e/o trasferimento della proprietà del veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria, a nome della Concedente medesima quale proprietaria del veicolo, presso i competenti Uffici della Motorizzazione Civile e Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

CONDIZIONI PARTICOLARI - 1) Descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria

Fornitore : 02557587 CVL MACCHINE SPECIALI S.R.L.

Sede legale: Strada PER FELIZZANO, 14 - 15043 - FUBINE (AL)

Descrizione del bene nr. 0780926/00020097208 :

N.1 LINEA DI MONTAGGIO LEGO 7015-7016 MODULE MONO PUSH E BI PUSH + CICLO MASTER + CONTROLLO OTTICO IDEOGRAMMA E CONDIZIONATORE SU ARMADIO - COMPLETA DI COMPONENTI ED ACCESSORI

BENE AGEVOLABILE AI SENSI DEI COMM DA 1051 A 1065 DELL'ART.1 DELLA L. 178/2020.

Luogo installazione bene :

C/O COL. PROVIVIENDA GUADALUPE - Avenida GUADALAJARA, 305 INT. 5

99999 67110 GUADALUPE - NUEVO LEON

Luogo di consegna:

Via VINCENZO MONTI, 38

20016 - PERO (MI)

Stato del bene: NUOVO

Costo bene: Euro 1.118.000,00

2) Condizioni aggiuntive

L'Utilizzatore è autorizzato ad effettuare l'esportazione temporanea dei beni ed Utilizzo in paesi esteri (UE e/o EXTRA UE), descritti al punto 1 delle Condizioni Particolari, coperti da idonea polizza assicurativa trasporto, presso la località indicata alla voce "Luogo di destinazione ed installazione" al punto 1 che precede, incaricando in nome e per conto della Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. lo spedizioniere di sua fiducia ed accollandosi tutti i relativi costi, rischi e responsabilità al riguardo.

Nel caso in cui l'Utilizzatore avesse la necessità di trasferire i beni in parola in altro luogo, il medesimo dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione scritta della Concedente.

La presente proposta di contratto di locazione finanziaria è irrevocabile per la durata di 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della stessa. In caso di Vostra accettazione vogliate darci avviso dell'iniziata esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., anche mediante emissione dell'ordine d'acquisto, e/o inviarci copia della presente proposta da voi sottoscritta.

Luogo e data _____

>>> _____

L'Utilizzatore

Timbro e firma

Il sottoscritto Utilizzatore dichiara di aver presa debita conoscenza delle Condizioni Generali applicabili al presente contratto di locazione finanziaria e di accettarne le relative disposizioni, singolarmente e nel loro complesso.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., dichiara di approvare in via specifica i seguenti articoli: 2 (oggetto, acquisto dei beni, durata del contratto e tasso leasing), 3 (consegna dei beni), 4 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento), 5 (indicizzazione canoni periodici) 6 (adempimenti e responsabilità dell'Utilizzatore), 8 (assicurazione dei beni), 9 (sinistro, furto, perimento o perdita dei beni), 11 (scioglimento del contratto), 12 (interessi), 13 (spese, imposte e tasse), 14 (patti aggiuntivi), 15 (cessione del contratto), 16 (mandato Sepa Direct Debit/Business To Business - SDD/B2B), 17 (modifiche contrattuali), 19 (risoluzione stragiudiziale delle controversie - clausola di mediazione), 21 (foro competente), 22 (divieti e responsabilità a carico dell'Utilizzatore).

La clausola di cui all'art. 4, ultimo comma, si intende approvata anche ai sensi dell'art. 6 della delibera Cicr 9/2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

>>> _____

L'Utilizzatore

Timbro e firma

Il sottoscritto Utilizzatore dichiara:

() di aver ricevuto copia del contratto idoneo alla firma

() di non avvalersi della facoltà di ricevere copia del contratto idoneo alla firma.

>>> _____

L'Utilizzatore

Timbro e firma

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01591464/001

Il sottoscritto Utilizzatore VIMERCATI S.P.A.

Dichiara di aver ricevuto copia, da lui dichiarata conforme, del presente contratto di locazione finanziaria composto da Documento di sintesi, Condizioni Generali e Condizioni Particolari mediante:

- ☒ supporto cartaceo composto da un corpo unico munito di sigillo di garanzia, apposto in propria presenza, composto da n. pagine, tutte numerate.
(compilare obbligatoriamente a mano riportando il numero corrispondente alla pagina con la dicitura "*ULTIMA PAGINA*")
- ☐ supporto duraturo non cartaceo all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
- ☐ supporto duraturo non cartaceo attraverso il caricamento nell'area riservata del sito internet della Concedente di cui l'utilizzatore ha ricevuto credenziali di accesso

Conferma, altresì, di aver ricevuto dalla Concedente o dai soggetti da Essa incaricati ogni documento previsto dalla legge nella fase precontrattuale, ivi compresa l'Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 679/2016 e dell'art. 6 del "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" - Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, anche "Codice di Condotta" -, anche per conto dei Sistemi di Informazioni Creditizie "SIC").

>>> _____

L'Utilizzatore

Timbro e firma

SPAZIO RISERVATO A Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.

Spettabile VIMERCATI S.P.A. Vi comunichiamo che la Vostra proposta irrevocabile è stata accettata e che, in accoglimento alla Vostra richiesta di dare immediata esecuzione al contratto, è stata avviata la procedura per l'inoltro dell'ordine di acquisto del bene/dei beni al fornitore/ai fornitori.

Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.

Timbro e firma

ULTIMA PAGINA

Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Ag.Entrate Uff.Milano 2 N. 57635/08 del 03/10/2008